

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 ottobre 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto
2013, n. 14-116/Leg.

Modifiche al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/
Leg. recante «Regolamento di attuazione della
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 con-
cernente “Norme in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti”». (13R00479) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2013, n. 15-117/Leg.

Regolamento concernente «Modificazioni al
Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo
2003, n. 5-126/Leg “Regolamento di esecuzione
del capo II della legge provinciale 19 dicembre
2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e del-
le strade dei sapori) relativo all’esercizio dell’at-
tività agrituristica”». (13R00475) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2013, n. 16-118/Leg.

Approvazione del regolamento concernente
“Modificazioni al decreto del Presidente della
Provincia 3 settembre 2002, n. 22-112/Leg, “Re-
golamento di esecuzione del capo III della legge
provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, recante “Di-
sciplina delle strade del vino e delle strade dei
sapori”.” (13R00476) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 agosto 2013, n. 17-119/Leg.

Regolamento concernente l’accesso all’impie-
go del personale sanitario presso l’Azienda pro-
vinciale per i servizi sanitari e la costituzione, il
funzionamento e la corresponsione dei compen-
si delle commissioni esaminatrici, in attuazione
dell’articolo 44, comma 10, della legge provin-
ciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla
tutela della salute). (13R00477) Pag. 18


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 agosto 2013, n. 18-120/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della
Provincia 24 giugno 2008 n. 23-130/Leg. “Rego-
lamento concernente incarichi a tempo deter-
minato e supplenze temporanee nelle istituzioni
scolastiche provinciali a carattere statale (ar-
ticolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006,
n. 5)”. (13R00478) Pag. 21

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2013, n. 4.

Disposizioni urgenti di adeguamento all’arti-
colo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 di-
cembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei
costi della politica, nonché misure in materia
di razionalizzazione, controlli e trasparenza
dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della
Regione. (13R00386) Pag. 23



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 21.

Abrogazione della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 51 «Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2012) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98» e abrogazione di disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)». (13R00467)..... *Pag.* 39

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 22.

Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso. (13R00468)..... *Pag.* 40

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 23.

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative. (13R00469)..... *Pag.* 42

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 24.

Modifiche all'art. 33 della L.R. 28.12.2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10.8.2010, n. 40 alla L.R. 21.10.2011, n. 36, alla L.R. 28.5.2013, n. 12, e alla L.R. 16.9.1998, n. 86. (13R00470)..... *Pag.* 48

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 25.

Modifica dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17 (13R00471)..... *Pag.* 50

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 26.

Valorizzazione del Turismo naturalista. (13R00472)..... *Pag.* 51


REGIONE SICILIA

LEGGE 7 agosto 2013, n. 14.

Disposizioni in materia di proroghe. (13R00461)..... *Pag.* 52

LEGGE 13 agosto 2013, n. 15.

Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le misure del POR 2000/2006. (13R00462)..... *Pag.* 53



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2013, n. 14-116/Leg.

Modifiche al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 33/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 13 agosto 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale n. 26 del 1993;

Visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26» concernente: “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1633 di data 2 agosto 2013, avente ad oggetto: «Modifiche al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26” concernente: “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”»;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il titolo del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. è sostituito dal seguente: «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 45 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. è sostituito dal seguente: «3. Per verificare la natura del luogo ove devono essere eseguiti i lavori e consentire la corretta formulazione dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara o nella lettera di invito che il concorrente debba effettuare un sopralluogo dei siti interessati dai lavori. Il sopralluogo è effettuato in presenza di un rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente specificamente delegato».

2. Nel comma 4 dell'art. 45 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. prima delle parole «Il bando di gara» sono introdotte le seguenti: «Se è previsto lo svolgimento del sopralluogo ai sensi del comma 3,».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'art. 178 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della selezione delle imprese da invitare l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare l'elenco telematico di imprese di cui all'art. 54, con le modalità ivi previste».

Art. 4.

1. Nell'art. 217 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. sono aggiunti i seguenti commi:


«7-bis. L'art. 36, comma 2-bis della legge si applica alle procedure i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o spedite successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.

7-ter. Per due anni dall'entrata in vigore di questo comma, il libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, ai sensi dell'art. 43, comma 11, della legge e dell'art. 106, è istituito nei contratti di importo superiore a 500.000 euro».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 217 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. è inserito il seguente: «Art. 217-bis. (Procedure negoziate ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9). — 1. Nelle procedure negoziate previste dall'art. 18, comma 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, il responsabile del procedimento invita venti imprese, selezionate dall'elenco previsto dall'art. 54, comma 2, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. Si applica l'art. 54, comma 5, in quanto compatibile.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-bis1 dell'art. 30 della legge per la presentazione delle offerte, compatibilmente con le disposizioni attuative dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18.



3. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge provinciale n. 9 del 2013, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della legge si avvalgono dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) per lo svolgimento delle procedure disciplinate da questo articolo, secondo quanto previsto dall'art. 39-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

4. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, le disposizioni di questo articolo hanno efficacia per due anni a decorrere dalla loro entrata in vigore».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 7 agosto 2013

L'assessore sostituto: MELLARINI

(*Omissis*).

13R00479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2013, n. 15-117/Leg.

Regolamento concernente "Modificazioni al Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg "Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 20 agosto 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 «Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1682 di data 8 agosto 2013 con la quale la giunta provinciale

ha approvato il regolamento concernente «Modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg «Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

a) per «legge provinciale»: la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);

b) per «offerta di ospitalità in alloggi»: l'offerta di alloggio in unità abitative, dotate dei requisiti previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento. Le unità abitative sono rappresentate da:

1) camere, costituite da almeno un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno;

2) camere comunicanti costituite al massimo da due camere dotate di bagno singolo o comunicante;

3) suite, costituite da almeno una camera, un locale adibito a soggiorno, privo di posti letto e cucina, e un bagno;

4) appartamento, costituito da almeno una camera, un vano cucina o locale giorno adibito a uso cucina e un bagno;

c) per «ospitalità in spazi aperti attrezzati»: la messa a disposizione del turista di superfici attrezzate in forma di campeggio dotate dei requisiti previsti dal presente regolamento e atte ad ospitare l'equipaggiamento, le tende, i mezzi mobili di soggiorno nonché le strutture accessorie del turista;

d) per «somministrazione di pasti e di bevande tipici»: l'offerta di pasti e di bevande rientranti nella normale e ordinaria ristorazione nel rispetto della tradizione culinaria locale e trentina, compresi piatti freddi, spuntini e merende, se proposti con le caratteristiche di un pasto;

e) per «organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali»: l'offerta anche a pagamento di assaggi di prodotti aziendali, eventualmente trasformati che non necessitano di ulteriori elaborazioni o cotture, organizzata ai fini promozionali e di vendita del proprio prodotto che non presentino le caratteristiche di un pasto completo;

f) per «attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistica, di ippoturismo, bagni



d'erba e ippoterapia»: le attività proposte per l'intrattenimento, lo svago, la cura dell'ospite oppure, nel caso delle cooperative sociali, per fornire servizi di cura, di reinserimento lavorativo o di socializzazione; per «fattorie didattiche»: l'organizzazione, secondo le modalità e i limiti previsti all'allegato A, sezione I, di visite aziendali o di altre attività svolte nell'ambito dell'impresa agricola, strutturate in spazi e in percorsi ricreativo-didattici, rivolte ai diversi cicli d'istruzione scolastica o ad altre utenze per favorire la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti;

g) per «operatore agrituristico»: i soggetti rientranti nelle categorie previste dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Modalità e limiti di esercizio dell'attività agrituristica*). — 1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche di seguito indicate, la capacità ricettiva dell'impresa agricola deve rispettare i seguenti limiti:

a) ospitalità in alloggi: fino ad un numero massimo di trenta posti letto articolati in massimo quindici stanze o sei appartamenti. L'ospitalità in alloggi può comprendere la somministrazione della prima colazione;

b) ospitalità in spazi aperti attrezzati: fino ad un numero massimo di quindici piazzole o minipiazzole per complessive trenta persone. Il numero di ospiti può sommarsì a quello indicato alla lettera a);

c) somministrazione di pasti e bevande tipici e organizzazione di degustazione di prodotti aziendali: fino ad un numero massimo di sessanta posti tavola. Tale limite non si applica nel caso di esercizio dell'attività presso le malghe in considerazione della stagionalità limitata del servizio.

2. L'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici prevista dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale, è consentita a condizione che:

a) l'azienda agricola sia ad indirizzo zootecnico e abbia una consistenza di almeno quattro UBA fino a dieci posti tavola o dieci UBA oltre i dieci posti tavola oppure l'azienda agricola svolga almeno una singola attività produttiva per ogni gruppo di attività indicate dall'allegato A, sezione II, al presente regolamento, secondo le quantità di UBA o di superficie ivi indicate nonché l'indirizzo produttivo risulti comunque funzionale all'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici;

b) le attività produttive agricole previste dalla lettera a) devono essere svolte secondo le caratteristiche ivi indicate alla data di presentazione della richiesta di nulla osta previsto dall'art. 4, comma 1, della legge provinciale.

3. Le somministrazioni di pasti e bevande tipici e delle degustazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale possono essere effettuate anche in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati.

4. Sono considerate materie prime dell'azienda agricola ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera a) della legge provinciale, anche quelle ottenute dall'imprenditore agricolo attraverso regolare prelievo faunistico secondo le modalità previste dalla legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (legge provinciale sulla caccia), o quelle da raccolta spontanea ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Gli animali ottenuti da prelievo faunistico non rientrano nel calcolo del rapporto di connessione fra le attività agricole e quelle agrituristiche. I predetti prodotti acquistati dall'imprenditore agrituristico da altre imprese agricole trentine rientrano fra i prodotti di cui all'art. 2, comma 5, lettera d), della legge provinciale.

5. L'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonché l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali può essere svolta dall'imprenditore anche al di fuori dei locali agrituristiche in occasione di fiere, sagre, eventi paesani o manifestazioni promozionali o servizi occasionali, nel rispetto in particolare delle disposizioni previste in materia di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa.

6. La somministrazione della prima colazione da parte dell'imprenditore agrituristico non comporta l'obbligo del rispetto delle percentuali di prodotto di cui all'art. 2 della legge provinciale. La prima colazione deve essere comunque costituita prevalentemente da prodotti o da preparazioni tipiche trentine.

7. Non rientrano nel calcolo delle percentuali di cui all'art. 2, comma 3, della legge provinciale le materie prime quali caffè, tè, pepe, spezie, sale e acqua minerale.

8. Il soggiorno degli ospiti ha carattere stagionale.»

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «di tre unità» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque unità» e le parole: «all'art. 3, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge provinciale».

2. Nel comma 1-bis dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «dall'art. 3, comma 2, lettere da a) a d), della legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale».



Art. 4.

Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «domanda di autorizzazione o con la denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)».

2. Nel comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e bis)» sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituito dal seguente:

«7. In relazione a motivate richieste dell'imprenditore, per situazioni straordinarie e occasionali, per non più di dieci volte nel corso dell'anno solare, il comune competente può autorizzare l'apertura per periodi, orari e posti tavola in deroga ai limiti previsti dal presente regolamento.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Modalità di accertamento del rapporto di connessione dell'idoneità all'attività agrituristica). —

1. L'accertamento del rapporto di connessione è effettuato sulla base degli elementi e dei requisiti prescritti dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge provinciale.

2. Il requisito della connessione è soddisfatto purché il tempo dedicato in un anno all'attività agricola sia prevalente su quello dedicato all'attività agrituristica computata per l'attività di alloggio su base annua e per le altre attività agrituristiche, in base all'effettivo periodo di apertura.

3. Per il calcolo del tempo dedicato all'attività agricola si applicano i valori medi unitari stabiliti ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, rapportati ai dati contenuti nell'Archivio provinciale delle imprese agricole previsto dalla medesima legge.

4. Per il calcolo del tempo dedicato all'attività agrituristica si applicano i valori medi unitari per singola tipologia di attività agrituristica previsto dall'allegato B al presente regolamento rapportati ai parametri descrittivi contenuti nella documentazione allegata alla domanda per il rilascio del nulla osta per l'esercizio dell'attività agrituristica.

5. Il nulla osta è inviato dal servizio provinciale competente sia all'interessato che al comune competente al ricevimento della SCIA.

6. Il nulla osta per l'esercizio delle attività agrituristiche decade se entro tre anni dal suo rilascio il richiedente non ha presentato al competente comune idonea SCIA.»

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «all'art. 6, comma 2, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 3, comma 3, lettera b),» e dopo le parole: «di bevande» sono inserite le seguenti: «tipici e per l'organizzazione».

2. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è abrogato.

3. Nel comma 2-bis dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «attività di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «attività di organizzazione» e dopo le parole: «il possesso del requisito» sono inserite le seguenti: «dell'adeguata capacità professionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge provinciale».

4. I commi 3 e 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, sono abrogati.

Art. 7.

Modificazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è inserito il seguente:

«1-bis. Se l'offerta agrituristica riguarda edifici situati nei centri storici o nel caso di oggettive impossibilità strutturali legate alla necessità di mantenere le originarie e tradizionali caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive dei fabbricati, i locali devono possedere i requisiti minimi previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per le abitazioni private, nel rispetto dei seguenti parametri:

a) superficie minima della camera pari ad almeno 8 metri quadrati con un volume d'aria di almeno 10 metri cubi per ogni posto letto;

b) altezza minima dei locali misurata all'intradosso del soffitto non inferiore a metri 2,20 nonché altezza media ponderale per i locali posti nei sottotetti non inferiore a metri 1,80 calcolata con un'altezza minima in radice non inferiore a metri 0,80.»



Art. 8.

Modificazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «in presenza di bambini di età inferiore a 12 anni» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza di minori».

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: «in alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «solo nei casi previsti dall'art. 8, comma 1-bis, oppure nel caso di suite o camere comunicanti»;

b) nella lettera b) dopo le parole: «somministrazione di pasti e bevande» sono inserite le seguenti: «tipici e all'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali»;

c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) per la sola somministrazione delle prime colazioni non è necessario dotare la sala a ciò dedicata di un servizio igienico a disposizione degli ospiti.»

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «metri quadrati 16» sono sostituite dalle seguenti: «metri quadrati 15,51» e le parole: «metri quadrati 20» sono sostituite dalle seguenti: «metri quadrati 19,51».

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «numero dei coperti» sono sostituite dalle seguenti: «numero dei posti tavola» e alla fine sono inserite le seguenti parole: «Si può derogare da tale superficie minima solo nel caso di ristrutturazioni di immobili esistenti.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è inserito il seguente:

«2-bis. I locali dedicati alle somministrazioni previste dal comma 1 devono garantire un'adeguata aerazione naturale; se la predetta aerazione è ostacolata dall'altezza dei locali e dalla ridotta finestratura nonché da altre caratteristiche dell'edificio, gli stessi locali devono essere dotati di sistemi meccanici per il ricambio dell'aria.»

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «metri quadrati 15 fino a 25 posti tavola e di almeno metri quadrati 20» sono sostituite dalle seguenti: «metri quadrati 7,51 fino a 10 posti tavola, 13,51 fino a 25 posti tavola e di almeno metri quadrati 19,51».

2. Nel comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «la somministrazione delle degustazioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'organizzazione delle degustazioni» e le parole: «dieci posti» sono sostituite dalle seguenti: «dieci posti tavola».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Ospitalità in spazi aperti attrezzati*). — 1. Per l'ospitalità in spazi aperti l'azienda può predisporre:

a) piazzole di almeno 50 metri quadrati, compreso lo spazio per il parcheggio dell'automobile;

b) mini piazzole di almeno 15 metri quadrati, compreso lo spazio per il parcheggio dell'automobile, destinate ad ospitare persone munite di tenda;

c) al massimo quattro aree sosta per camper di 25 metri quadri l'una in grado di ospitare al massimo quattro veicoli per un periodo non eccedente le quarantotto ore.

2. Le piazzole, le mini piazzole e le aree sosta per camper devono essere fornite di acqua corrente potabile e di corrente elettrica distribuite unicamente attraverso apposite colonnine, devono essere individuate sul terreno nonché numerate con apposito contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria generale dell'agricampeggio.

3. Le piazzole e le mini piazzole devono essere dotate delle seguenti installazioni igienico-sanitarie:

a) due servizi igienici comuni distinti per sesso, dotati ciascuno di almeno un wc, un lavabo e una doccia; un locale lavaggio stoviglie separato e dotato di un lavello stoviglie;

b) un locale lavaggio biancheria separato e dotato di un lavatoio biancheria;

c) un locale vuotatoio separato e munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente.

4. Le installazioni igienico-sanitarie elencate dal comma 3 possono essere predisposte anche in altre strutture e locali dell'impresa, purché facilmente raggiungibili dalle piazzole di cui al comma 1.

5. L'area sosta per camper deve essere dotata di un idoneo impianto per lo scarico delle acque reflue di autocaravan, di caravan, di camper e altri autoveicoli.



6. Non è ammesso il rimessaggio di camper o altri veicoli su terreni agricoli di pertinenza dell'impresa agrituristica né l'allestimento di altre strutture per l'alloggio delle persone quali case mobili o prefabbricate.».

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole è inserito il seguente:

«2-bis. Per la preparazione delle somministrazioni previste dal comma 2, fino a venti posti tavola, è ammesso l'impiego della cucina privata riservata al personale di gestione della malga, purché la stessa presenti le dotazioni indicate al comma 2.».

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «ogni metri quadrati 50 o frazione di metri quadrati 50 dei locali adibiti alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di somministrazione».

3. Nella lettera a) del comma 5 dell'art. 16 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «inferiore a metri 1» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a metri 0,80».

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 18 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, sono inserite le seguenti parole: «che può anche coincidere con quello dedicato ad altre attività agrituristiche come ad esempio la somministrazione di pasti e bevande, purché sia facilmente fruibile».

Art. 16.

Abrogazione dell'art. 31 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. L'art. 31 nel capo V del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è abrogato.

Art. 17.

Modificazioni dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, le parole: «alla domanda di autorizzazione ovvero alla denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «alla SCIA».

2. Nel comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, dopo le parole: «territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA,».

3. Il comma 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è abrogato.

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 34-bis del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. L'art. 34-bis del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 34-bis (Utilizzo del marchio). — 1. Gli operatori agrituristici, prima di iniziare l'attività, devono esporre all'esterno dell'esercizio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera g), della medesima legge provinciale, il marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche previsto dall'art. 34.

2. Il marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche è utilizzato secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale.».

Art. 19.

Abrogazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. L'art. 35 nel capo VII del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è abrogato.

Art. 20.

Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. L'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO A

Sezione I

Modalità e requisiti per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica (art. 2, comma 1, lettera f):

a) i visitatori devono essere accolti e accompagnati in azienda da almeno un tutore aziendale;

b) il rapporto tra numero di visitatori e tutore deve essere proporzionato e, salvo il caso di scolaresche accompagnate da docenti, non superiore a 30;



c) i locali adibiti all'attività ed eventualmente gli spazi all'aperto, devono essere dotati dell'attrezzatura e dei mezzi necessari per l'effettuazione delle attività di fattoria didattica;

d) l'azienda ove si svolgono attività di fattoria didattica deve essere dotata di una cassetta per il pronto soccorso;

e) l'operatore agrituristico ha cura di individuare gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentino un eventuale potenziale pericolo per i fruitori delle attività di fattoria didattica, devono essere interdetti al pubblico e di tale divieto va fatta adeguata segnalazione.

Sezione II

Attività produttive e loro dimensioni minime (art. 3, comma 2, del regolamento):

Indirizzo (*)	Quantità minima fino a 10 posti tavola e/o per mezza pensione o pensione completa (**)	Quantità minima oltre i 10 posti tavola (**)
Gruppo 1		
a) Allevamenti (***)	3 UBA	6 UBA
b) Itticolo	m ² 500	m ² 1000
c) Fruttivendolo specializzato	m ² 7.500	m ² 15.000
d) Orticolo specializzato in campo (****)	m ² 500	m ² 1.000
e) Orticolo specializzato in serra o tunnel (patata esclusa)	m ² 250	m ² 500
Gruppo 2		
a) Orticolo specializzato in campo (****)	m ² 500	m ² 1.000
b) Orticolo specializzato in serra o tunnel (patata esclusa)	m ² 250	m ² 500
c) Itticolo	m ² 500	m ² 1.000
d) Fruttivendolo specializzato	m ² 7.500	m ² 15.000
e) Piccoli frutti e fragole in coltura specializzata	m ² 750	m ² 1.500
f) Apicolo	25 arnie attive	50 arnie attive
g) Colture minori (castagno, noci, olivo, mais alimentare, ecc) (*****)	m ² 2.500	m ² 5.000
h) Elicicoltura	m ² 500	m ² 1.000

Note all'allegato A, sezione II:

(*) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, le attività produttive previste al gruppo 1 lettere a), b), c) e d), e al gruppo 2 lettere a), b), c) e d) possono essere prese in considerazione una sola volta.

(**) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, la superficie considerata è la superficie netta di coltura specializzata.

(***) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, sono considerati solamente i capi impiegati per la produzione di carne, latte, uova od altri prodotti edibili utilizzati nell'attività di somministrazione di pasti e bevande o delle degustazioni. Non sono considerabili gli allevamenti condotti con contratti di soccida. Per il calcolo delle UBA (Unità di bestiame adulto) si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale:



Bovini > 2 anni	1	Ovini e caprini (per 10 capi)	1,50
Bovini tra 6 mesi e 2 anni	0,60	Conigli (per 100 capi)	1,20
Equini > 6 mesi	1	Galline ovaiole (per 100 capi)	1,30
Suini da ingrasso	0,40	Galline da riproduzione (per 100 capi)	1,50
Scrofe	0,50	Polli da carne (per 100 capi)	0,80

(****) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, la superficie è computata al netto della superficie prativa eventualmente in rotazione tenendo conto solo delle superfici realmente coltivate ad ortaggi. Rispetto alla superficie minima ad orticole indicata in tabella la coltura della patata non può rappresentare più del 60% della stessa.

(*****) In caso di colture arboree da frutto, quali castagno, noce, olivo, sono considerati solo gli impianti con almeno cinquanta piante per ettaro. Nel caso di densità inferiori la superficie da computare è quella che le piante occuperebbero se l'impianto fosse razionalmente disposto con le densità medie della specie coltivata nella zona considerata.».

Art. 21.

Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. L'allegato B del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO B

Valori medi unitari del tempo lavoro per tipologia di attività agrituristica (art. 6, comma 4):

Alloggio in stanze:

ore/giorno per posto letto per il solo pernottamento: 0,20;

ore/giorno per posto letto per la mezza pensione: 0,38;

ore/giorno per posto letto per la pensione completa: 0,5;

ore/giorno per posto letto per pernottamento e prima colazione: 0,25.

Alloggio in appartamenti: ore/mese per appartamento: 16.

Somministrazione di pasti e bevande tipici:

ore/ giorno per un pasto al giorno e per posto tavola: 0,22;

ore/giorno per due pasti al giorno e per posto tavola: 0,39.

1. Se i periodi di apertura dell'alloggio con mezza pensione o pensione completa coincidano con quelli della somministrazione di pasti e di bevande tipiche, ai fini del calcolo della connessione si applicano:

a) i valori medi unitari per il pernottamento con prima colazione;

b) i valori medi unitari per la somministrazione di pasti e bevande tipiche.

Ospitalità in spazi aperti:

ore/mese per piazzola/mini piazzola: 6;

ore/mese per area sosta: 3.».

Art. 22.

Modificazione dell'allegato C del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. La lettera h) del punto 2.1) dell'allegato C del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è abrogata.



Art. 23.

Sostituzione della sezione I dell'allegato E del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. La sezione I dell'allegato E del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituita dalla seguente:

«Sezione I

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE (ARTICOLI 32 E 33)

TABELLA 1

REQUISITI STRUTTURALI E DI SERVIZIO

La presente tabella tiene conto dei requisiti strutturali e della qualità dei servizi generali a disposizione degli ospiti, con particolare riguardo alla funzionalità, alla confortevolezza delle strutture e alla qualità dei servizi essenziali.

	Parametri	Punti	
Esterno edifici	edificio di particolare pregio storico o architettonico	3	
	particolarità costruttive legate alla tradizione locale	2	
	illuminazione esterna	1	
	punto grill e/o forno per cucinare all'aperto e connesso spazio attrezzato per la consumazione dei pasti all'aperto	2	
	spazio aperto arredato con tavolo e sedie in zona ombrosa	1	
	segnaletica per la viabilità interna all'azienda agricola	1	
	uso di materiali da opera (pietre, legname, ecc.) locali	3	
Interno edifici	sala per la colazione/ristorazione distinta dalla sala ricreativa	2	
	presa telefonica in ogni camera	1	
	connessione per Internet	1	
	Intenet WiFi - chiavi elettroniche - domotica	1	
	televisione spazi comuni	1	
	televisione in ogni camera	1	
	locale lavanderia e stileria attrezzato	1	
	segnaletica interna all'edificio inerente i principali servizi	1	
	Riscaldamento	autonomo in ogni camera e/o appartamento	3
		autonomo per almeno il 50% dei posti letto autorizzati	2
presenza di stufe a legna negli spazi comuni		2	
Barriere architettoniche	completa accessibilità	3	
	dotato di minimi sistemi di adattamento	1	
Arredamento interno e materiali d'uso	tessuti d'arredamento in fibra naturale (cotone, lino, ecc.) e di pregio	3	
	arredamento tradizionale, tipico locale	2	
	biancheria da camera e da bagno in fibra naturale e di pregio	2	
	posate e stoviglie in materiale non plastico	1	
Servizi igienici per gli ospiti	1 bagno per ogni camera	2	
	1 bagno ogni 4 ospiti	1	
	tutti i bagni finestrati	2	
Servizi	pulizia e riassetto camere quotidiano	3	
	pulizia e riassetto camere 2 volte a settimana	2	
	pernottamento con mezza pensione o pensione completa	3	
	pernottamento e prima colazione	2	
	menù con almeno 3 piatti caratteristici della cucina tipica trentina	2	



TABELLA 2

CONTESTO PRODUTTIVO E NATURALISTICO

La presente tabella tiene conto dei requisiti relativi al contesto produttivo e naturalistico, con particolare riguardo all'indirizzo culturale e di allevamento, alle attività di lavorazione di prodotti aziendali, alla qualificazione professionale degli operatori nonché a elementi di valutazione dell'ambiente quali inquinamento, rumorosità, fruibilità, aspetti paesaggistici.

Contesto produttivo	Parametri	Punti
Ecocompatibilità	l'azienda è certificata biologica o in conversione ai sensi del reg. CE 2092/91 (I)	4
	adesione a protocolli di autodisciplina per la produzione integrata (II)	2
	utilizzo di pannelli solari o di impianto di riscaldamento con fonti energetiche rinnovabili	2
	esclusione di prodotti "usa e getta" o "porzionati" all'origine (confezioni monouso, monodose, ecc)	2
Indirizzo culturale e di allevamento	presenza di almeno 2 colture (arbustive, arboree o erbacee) e di 1 allevamento di una certa rilevanza qualitativa (III)	3
	presenza di almeno 2 colture (arbustive, arboree o erbacee) o di 2 allevamenti di una certa rilevanza qualitativa	2
	allevamenti caratteristici del territorio (IV)	2
	coltivazioni a DOC, DOCG, DOP o IGP o comunque tradizionali provinciali (V)	2
Trasformazione dei prodotti aziendali	lavorazione in azienda di prodotti agroalimentari destinati alla vendita diretta, alla degustazione e alla somministrazione, ottenuti prevalentemente da materie prime di produzione aziendale	5
	lavorazione esterna dei prodotti sopra citati ottenuti prevalentemente da materie prime di produzione aziendale	1
Vendita diretta di prodotto aziendale	vendita diretta di prodotti non trasformati	2
	vendita diretta di prodotti trasformati e confezionati fuori azienda ottenuti da materie prime di produzione aziendale	2
	vendita diretta di prodotti trasformati, confezionati ed etichettati nelle strutture aziendali	4
Qualifiche professionali del titolare, del preposto, dei familiari o dei dipendenti (documentabili); la medesima qualifica può essere fatta valere 1 sola volta	enotecnico, enologo, perito agrario, agrotecnico	4
	casaro	3
	cuoco o operatore d'albergo	3
	guida ambientale	1
	guida alpina, maestro di alpinismo, maestro di sci (L.P. 23 agosto 1993, n. 20)	1
	guida turistica (L.P. 14 febbraio 1992, n. 12)	1
	assistente di turismo equestre (L.P. 14 febbraio 1992, n. 12)	1
	conoscenza di almeno un'altra lingua dell'UE parlata o scritta	1
	micologo	2
	erborista	4
	laureato in scienze agrarie o delle produzioni animali o delle produzioni alimentari, in scienze forestali, in veterinaria	4
	Contesto naturalistico	Parametri
Paesaggio	significativa presenza di siepi, staccionate, muri a secco corsi d'acqua, laghetti, boschi, punti panoramici	3
	presenza modesta degli elementi sopra descritti	1
Rumorosità e inquinamento	assenza di fonti di rumore (da strade, attività industriali o artigianali, ecc.) e di inquinamento atmosferico	3
	dotazione di sistemi antirumore e scarsa presenza di fonti inquinanti (da smog, da traffico, da fabbriche)	1
Natura e spazi verdi fruibili	inserimento dell'azienda in un'area protetta	3
	esistenza di aree protette a meno di 1 km distanza	2
	presenza nell'azienda di vegetazione spontanea, di prati fruibili, di sentieri o mulattiere percorribili	2
Ecocompatibilità struttura e servizi offerti	Struttura portante dell'edificio in legno	2
	Immobile con consumi energetici certificati paragonabili alla categoria A+, A o B+;	3
	Certificazioni tipo Ecolabel, marchi di qualità ambientale Ecoristorazione Trentino	3




TABELLA 3

CONTESTO RICREATIVO

La presente tabella tiene conto dei requisiti relativi al contesto ricreativo, culturale e sportivo con particolare riguardo alle attività esercitabili presso la struttura agrituristica o esercitabili entro la distanza indicata nella tabella stessa con una tolleranza del 20 per cento.

	Parametri	Punti
Servizi generici	disponibilità di materiale informativo turistico e culturale	1
	servizio di prenotazione per attività sportive, ricreative e culturali locali	1
	organizzazione di visite guidate alle attività aziendali	1
Servizi particolari	presenza di un punto sosta attrezzato per escursionismo e trekking a cavallo	2
	presenza di piccole sale espositive di macchine, attrezzi e strutture legate all'attività agricola tradizionale	2
	partecipazione dell'azienda ad una strada del vino o dei sapori riconosciuta in base alla legge	1
	centro benessere	3
Trekking	passeggiate o trekking con cavalli allevati nell'agritur	3
	trekking in bicicletta e/o mountain bike	2
	trekking a piedi o passeggiate	2
Attrezzature per attività sportiva all'aperto	piscina (min. 40 m ²) o campo da tennis	1
	campo da bocce	1
	campo da basket o pallavolo o calcetto	1
	campo attrezzato per il tiro con l'arco	1
	biciclette e/o rampichini e relative protezioni di sicurezza (almeno 1 mezzo ogni 4 ospiti)	2
	canoe, barche, mosconi, e affini (almeno 1)	1
	tavolo da ping-pong	1
Pesca	in strutture dell'impresa	2
	in acque esterne e a meno di 5 km dall'agritur	1
Sala incontro (per almeno 20 ospiti)	nei locali dell'azienda agrituristica	1
Attività culturali o didattiche con personale proprio	corsi di cucina trentina, corso di degustazione, corso di artigianato tipico, ecc.	2
Altre attività	negli spazi e nei locali dell'azienda agrituristica	2

Note all'allegato E, sezione I:

(I) È tale l'azienda che svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007. L'operatore deve pertanto risultare iscritto nell'elenco provinciale degli operatori biologici di cui alla legge provinciale sull'agricoltura.

(II) Si tratta dell'adesione ai protocolli di autodisciplina per la produzione integrata concordati tra i produttori, le organizzazioni e gli enti operanti nei rispettivi settori, annualmente sottoscritti per i settori frutticolo, vitivinicolo, foraggero-zootecnico e lattiero caseario, orticolo e delle colture minori, ittico e della grappa.

(III) Ai fini della presente classificazione si considerano rilevanti:

- colture arboree (frutteto) o arbustive (vite, kiwi, ecc.) specializzate di almeno 10.000 m ciascuna;
- colture erbacee (orticola, piccoli frutti, mais, ecc.) specializzate in pieno campo di almeno 5000 m ciascuna;
- colture in serra riscaldata di almeno 1000 m;
- un allevamento di almeno cinque UBA.



Per il calcolo delle UBA si utilizzano i coefficienti di conversione, previsti alla nota (*) dell'allegato A.

(IV) Sono tali gli allevamenti di animali quali i bovini di razza Rendena, il cavallo Norico e da tiro pesante (TPR), la capra bionda dell'Adamello.

(V) I vigneti per la produzione di vini a DOP o a IGP sono quelli riconosciuti tali all'interno dello schedario viticolo previsto dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Sono produzioni a marchio DOP e IGP quelle riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari e successive modificazioni ed integrazioni. Sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti in base al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.»

Art. 24.

Sostituzione dell'allegato E-bis del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. L'allegato E-bis del decreto del Presidente della provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO E-bis

DESCRIZIONE DEL MARCHIO DI QUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE (ART. 34, COMMA 2)

I - Descrizione.

1. Il marchio dell'agriturismo trentino è rappresentato da un quadrato con i due angoli superiori arrotondati. Una sottile linea verde corre lungo tutto il perimetro del poligono. Al suo interno troviamo elementi che rappresentano l'ambiente tipico del territorio. Nella parte superiore del marchio, occupata dal cielo azzurro, risalta la scritta bianca agritur. Un prato verde chiaro occupa la parte più bassa del marchio; dietro a questo si trovano tre pini e alcune cime innevate per legare l'immagine al territorio. Ai piedi degli abeti una piccola baita con la finestra illuminata e il camino che fuma simboleggia il legame della gente trentina con le montagne ma anche l'ospitalità tipica di questa terra. Il centro è occupato da una grande corolla di margherita, fiore che cresce spontaneo nei prati. Sotto compare la scritta bianca trentino.

II - Logo e dimensioni minime.

1. Il logo del marchio è di seguito rappresentato.

2. Il marchio può essere ingrandito o ridotto, mantenendo inalterate le relative proporzioni. La dimensione minima è di cm 2 per l'altezza e cm 1,6 di larghezza.



III - Colori e caratteri.

1. Se il marchio è riprodotto a pantone i colori del logo sono i seguenti: cielo 2995; centro della margherita 116; filetto di contorno alla margherita black; montagna 363; abeti e filetto di contorno al logo 341 CVC; abete centrale 398; baita 463; finestra illuminata yellow; prato 368.

2. Se il marchio è riprodotto in quadricomia i colori del logo sono i seguenti: cielo 74c; centro della margherita 20m/100y; filetto di contorno alla margherita 100k; montagna 100c/100y; abeti e filetto di contorno al logo 100y/69y/30k; abete centrale 49c/15m/100y; baita 60c/65m/100y; finestra illuminata 20% nero; prato 57c/100y.



3. Se il marchio è riprodotto in bianco e nero su sfondo bianco i colori del logo sono i seguenti: cielo 30% nero; centro della margherita 20%; filetto di contorno alla margherita 85% nero; montagna 50% nero; abeti 60% nero; filetto di contorno al logo 85% nero; abete centrale 20% nero; baita 40% nero; finestra illuminata 10% nero; prato 25%.

4. Se il marchio è riprodotto in bianco e nero su sfondo nero i colori del logo sono i seguenti: cielo 30% nero; centro della margherita 20%; filetto di contorno alla margherita 85% nero; montagna 50% nero; abeti 60% nero; filetto di contorno al logo bianco; abete centrale 20% nero; baita 40% nero; finestra illuminata 10% nero; prato 25%».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 agosto 2013

L'assessore sostituto: MELLARINI

(Omissis).

13R00475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2013, n. 16-118/Leg.

Approvazione del regolamento concernente “Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2002, n. 22-112/Leg, “Regolamento di esecuzione del capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, recante “Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori”.”

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 20 agosto 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 “Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori”;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 di data 8 agosto 2013 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente “Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2002, n. 22-112/Leg, “Regolamento di esecuzione del capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, recante “Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori”

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. Il titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 è sostituito dal seguente: “Regolamento di esecuzione del capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, recante “Disciplina delle strade del vino, delle strade dei sapori e delle strade del vino e dei sapori”. “

Art. 2.

Modificazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 22112/Leg del 2002 è inserita la seguente:

“b bis) controlli per il rispetto del disciplinare secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis della legge.”

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Elementi caratterizzanti le strade del vino, dei sapori e del vino e dei sapori*). — 1. La strada si caratterizza mediante i seguenti elementi:

a) possedere un logo identificativo unico;

b) individuare l'elenco dei prodotti e delle lavorazioni agroalimentari tipiche e tradizionali con riferimento ai luoghi delle produzioni previsti dall'articolo 15 della legge;



c) elaborare il progetto per individuare il suo tracciato sulla Cartografia Topografica Generale provinciale (carta tecnica della PAT);

d) adottare il disciplinare predisposto conformemente alle linee guida di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge;

e) eleggere il comitato di gestione entro i termini previsti dal presente regolamento.»

Art. 4.

Abrogazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 è abrogato.

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Linee guida per il disciplinare*). — 1. Nel disciplinare sono indicati i requisiti e gli impegni che gli aderenti devono possedere e rispettare. Nel rispetto degli standard minimi di qualità previsti dagli allegati A e B, i requisiti e gli impegni possono essere differenziati per ciascuna delle seguenti categorie di aderenti:

a) aziende vitivinicole, aziende agricole produttrici di vino o grappa, cantine, distillerie e cantine sociali;

b) enoteche, birroteche, grappoteche e botteghe di prodotti enogastronomici e agroalimentari;

c) bar;

d) agriturismi, anche in strutture di malga;

e) aziende agricole, cooperative, consorzi ed eventuali loro associati specializzati in produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali del territorio;

f) ristoranti;

g) rifugi che effettuano ristorazione;

h) imprese turistico ricettive;

j) imprese specializzate in produzione di prodotti tipici e tradizionali del territorio;

k) artigianato artistico;

l) musei e strutture inerenti alle tradizioni locali legate ai prodotti enogastronomici e artigianali, alle attrattive naturalistiche e alla cultura;

m) agenzie viaggi e Tour Operator;

n) enti locali, comprese le comunità, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aziende per il turismo (APT), Pro Loco, Consorzi Pro Loco, Istituti di credito;

o) istituzioni, associazioni e consorzi che operano in campo culturale, naturalistico, di tutela e promozione;

p) figure professionali legate all'enogastronomia, alla cultura e alle tradizioni locali;

r) organizzazioni professionali, sindacati agricoli e associazioni di categoria.

2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti dagli aderenti all'atto della richiesta di adesione alla strada. Le eventuali modifiche al disciplinare comportano a carico degli aderenti un obbligo di adeguamento da adempiere non oltre i 180 giorni successivi alla loro approvazione.

3. Successivamente al riconoscimento della strada i soggetti interessati possono presentare domanda di adesione al comitato di gestione della stessa secondo le modalità indicate nel disciplinare.

4. Presso ciascun soggetto aderente alla strada deve essere esposta la mappa del territorio specifico della strada; tale mappa deve contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica e turistica rurale complessiva, della strada, utilizzando la simbologia indicata nell'allegato C.»

Art. 6.

Modificazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002


1. Nel numero 3) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 le parole: "previsti dall'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'articolo 4" e le parole: "oppure acquisire dagli stessi l'impegno ad adeguarsi a tali requisiti al massimo entro 270 giorni dalla costituzione del comitato di gestione" sono soppresse.

Art. 7.

Modificazioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 le parole: "previsti dall'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'articolo 4" e le parole: "oppure l'avvenuta acquisizione dell'impegno dei medesimi ad adeguarsi nel termine massimo di 270 giorni dalla costituzione del comitato di gestione" sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 le parole: "entro il termine di 120 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sessanta giorni".



Art. 8.

Modificazioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 sono inserite le seguenti parole: "Nella richiesta di adesione deve essere specificata la categoria di riferimento per stabilire i requisiti e gli impegni che devono essere posseduti e rispettati."

2. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 è abrogato.

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Comitato di gestione della strada). — 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 19 della legge, il comitato di gestione svolge i seguenti compiti:

a) gestisce il disciplinare di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge;

b) propone, tra le altre iniziative, quella formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, rurali, agroalimentari, storiche, culturali e naturalistiche presenti nell'ambito della strada;

c) verifica il possesso, da parte dei soggetti aderenti, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e dal disciplinare;

d) concorda con i soggetti responsabili del marketing turistico-territoriale del Trentino la predisposizione del materiale illustrativo e divulgativo inerente l'offerta della strada;

e) indirizza, stimola e supporta gli associati nell'organizzazione di attività volte alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche ed agroalimentari ed alle attrattive naturalistiche, culturali e storiche costituenti l'offerta agroturistico rurale;

f) promuove la strada e la formazione professionale di tutti i soggetti aderenti alla stessa mediante specifici corsi obbligatori;

g) invia con cadenza annuale entro e non oltre il 31 gennaio al servizio provinciale competente una relazione sulle attività da svolgere nell'anno, corredata da un elenco dei soci, se non è presentata con la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 48-bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura);

h) comunica alla struttura provinciale competente ogni variazione in merito allo statuto, al disciplinare ed alla composizione degli organi statutari;

i) collabora con gli altri comitati di gestione e con gli enti pubblici per l'espletamento delle attività previste dalla legge, con particolare riferimento alla realizzazione di un'immagine unitaria delle strade, con il coordinamento della struttura provinciale competente;

j) utilizza il nome della strada e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati;

k) trasmette, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, alla struttura provinciale competente una relazione amministrativa e finanziaria sulle attività svolte nell'anno precedente, se non è presentata con la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 48-bis ai sensi della legge provinciale sull'agricoltura.»

Art. 10.

Inserimento dell'articolo 8-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Attività di vigilanza e procedura di controllo). — 1. Ogni strada è sottoposta a controllo almeno una volta ogni cinque anni. Entro il 31 marzo dell'anno in cui si procede al controllo la struttura provinciale competente provvede ad individuare mediante estrazione casuale la o le strade da sottoporre a verifica nel corso dell'anno. Nell'ambito degli aderenti alla strada selezionata è estratto un campione casuale di soci, non inferiore al 5 per cento e appartenenti almeno a tre diverse categorie, presso i quali effettuare il controllo in loco per la verifica del rispetto del disciplinare.

2. L'attività di vigilanza è svolta mediante l'esame della seguente documentazione:

a) lo statuto dell'associazione;


b) l'elenco soci;

c) il disciplinare;

d) il programma di attività;

f) ogni altra deliberazione o atto dell'assemblea e del comitato di gestione.

3. L'attività di vigilanza contempla anche la verifica in loco, presso gli associati estratti a campione secondo la metodologia definita al comma 1, del rispetto dei requisiti e degli impegni previsti dal singolo disciplinare.»



Art. 11.

Inserimento dell'articolo 8-ter nel decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 8-ter

Tipologie delle inadempienze e tempi di adeguamento in funzione della gravità

Violazioni	Termine per adeguamento
Non conformità del disciplinare alle linee guida	Violazione lieve: 3 mesi Violazione reiterata: 2 mesi Violazione grave: 3 mesi
Errata composizione del Comitato di gestione	Violazione lieve: 3 mesi Violazione reiterata: 2 mesi Violazione grave: 2 mesi
Mancanza di uno o più dei seguenti requisiti di democraticità riferibili al comitato di gestione: assenza scopo di lucro; trattamento paritario soci (e categorie di soci); convocazione annuale assemblea dei soci; porta aperta (libera adesione); correttezza gestionale	Violazione lieve/reiterata/grave: 3 mesi
Mancata esibizione di documentazioni o comunicazioni obbligatorie	Violazione lieve/reiterata/grave: 3 mesi
Rispetto degli standard minimi di qualità comuni per tutte le categorie di aderenti	Violazione lieve: 3 mesi Violazione reiterata: 2 mesi Violazione grave: 2 mesi
Rispetto degli standard minimi di qualità specifici per le diverse categorie di associati	Violazione lieve: 3 mesi Violazione reiterata: 2 mesi Violazione grave: 2 mesi
Rispetto degli obblighi generali relativi alla comunicazione	Violazione lieve/reiterata/grave: 1 mese
Rispetto degli obblighi generali relativi alla formazione	Violazione lieve/reiterata/grave: 6 mesi
Rispetto degli impegni specifici per le diverse categorie degli associati	Violazione lieve/reiterata/grave: 3 mesi

Art. 12.

Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 è sostituito dal seguente:

«Allegato A

Standard minimi di qualità dei soggetti aderenti alla strada del vino, dei sapori e alla strada del vino e dei sapori

1. Requisiti minimi comuni

- 1.1. ubicazione all'interno della zona di competenza della strada;
- 1.2. disponibilità di aree per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti, ad esclusione delle aziende situate all'interno dei centri storici;
- 1.3. disponibilità di apposita segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda/struttura con indicazione del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura.

2. Requisiti minimi specifici per alcune categorie

2.1. Aziende vitivinicole, aziende agricole produttrici di vino e/o grappa, cantine, distillerie e cantine sociali

- 2.1.1. disponibilità di ingresso o altro locale adibito a luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita;



- 2.1.2. disponibilità di uno spazio di degustazione;
- 2.2. Aziende agricole, cooperative, consorzi ed eventuali loro associati specializzati in produzioni gastronomiche tipiche/tradizionali del territorio
- 2.2.1. disporre di luogo adibito all'accoglienza degli ospiti che attendono per la visita.
- 2.3. Ristoranti
- 2.3.1. possedere la licenza di tipo A
- 2.4. Artigianato artistico
- 2.4.1. essere iscritto all'albo degli artigiani
- 2.4.2. svolgere un'attività connessa alle produzioni tipiche e/o tradizionali del Trentino
- 2.5. Istituzioni, associazioni e consorzi che operano in campo culturale, ambientale di tutela e promozione
- 2.5.1. avere scopi sociali statutariamente definiti in attinenza con gli obiettivi della strada oppure rappresentare gli operatori di una delle categorie individuate all'articolo 3.
- 2.6 Figure professionali e animatori legate all'enogastronomia, alla cultura e alle tradizioni locali
- 2.6.1. possedere i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio della professione/attività
- 2.7. Organizzazioni professionali, Sindacati agricoli e Associazioni di categoria
- 2.7.1. rappresentare gli operatori di una delle categorie individuate all'articolo 3.

Art. 13.

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Provincia n. 22-112/Leg del 2002 è sostituito dal seguente:

«Allegato B

Impegni minimi per i soggetti aderenti alle strade del vino, dei sapori e alle strade del vino e dei sapori

1. Impegni minimi comuni
- a) esporre il logo della strada;
- b) esporre in consultazione e in distribuzione il materiale informativo della strada;
- c) frequentare corsi di formazione previsti dalla strada;
- d) mettere a disposizione spazi per attività ed iniziative della strada;
- e) comunicare alla strada le eventuali date di apertura e chiusura dell'attività.
2. Impegni specifici per categoria
- 2.1. Aziende vitivinicole, aziende agricole produttrici di vino e/o grappa, cantine, distillerie e cantine sociali - Aziende agricole, cooperative consorzi ed eventuali loro associati specializzati in produzioni gastronomiche tipiche/tradizionali del territorio - Imprese artigiane e imprese commerciali specializzate in produzione di prodotti gastronomici del territorio
- a) vendere i prodotti di propria produzione e/o trasformazione, se consentito dalla normativa o da altri accordi privati;

b) effettuare visite guidate e comunicare alla strada il relativo calendario;

c) effettuare degustazioni dei propri prodotti, se consentito dalla normativa, previa apposita autorizzazione;

d) nel caso di organizzazione di eventi utilizzare prevalentemente prodotti enogastronomici ed agroalimentari di aziende associate alle SVS.

2.2. Enotecche, birrotecche, grappotecche e botteghe di prodotti enogastronomici ed agroalimentari

a) disporre rispettivamente di una selezione di vini trentini, di birre trentine, di grappe trentine e di prodotti enogastronomici ed agroalimentari trentini.

2.3. Bar

a) disporre di una lista vini in cui sia presente un adeguato numero di vini provenienti dalle aziende facenti parte della strada o, se assenti, di vini trentini, con obbligo di individuarne il numero nel disciplinare;

b) avere in lista una birra e/o un sidro e un'acqua minerale di aziende trentine o della rete idrica comunale;

c) creare una proposta gastronomica trentina dolce e/o salata realizzata con prodotti gastronomici ed enogastronomici trentini;

d) utilizzare solo latte trentino

2.4. Aziende agrituristiche

a) dare la possibilità agli ospiti di effettuare la visita guidata all'azienda agricola;

b) per gli agriturismi autorizzati alla degustazione presentare un menu e/o un tagliere di degustazione con prodotti enogastronomici e agroalimentari di produzione propria o di aziende associate alle strade;

c) per gli agriturismi che effettuano ristorazione disporre di una proposta vini in cui sia presente un adeguato numero di vini provenienti dalle aziende associate alla strada o, se assenti, di vini trentini e presentare un menù con l'impiego di prodotti gastronomici ed agroalimentari di propria produzione o di aziende associate alla SVS o, se irreperibili, di aziende trentine, inserendo almeno formaggi e salumi trentini. I disciplinari stabiliranno il numero minimo di vini e prodotti gastronomici ed agroalimentari.

2.5. Ristoranti e rifugi che effettuano ristorazione


a) disporre di una lista vini in cui sia presente un adeguato numero di vini provenienti dalle aziende facenti parte della strada o, se assenti, di vini trentini, con obbligo di individuarne il numero nel disciplinare;

b) preparare le pietanze con l'utilizzo, ove possibile, di materie prime delle aziende associate alla strada o, se irreperibili, di aziende trentine;

c) inserire nel proprio menù almeno piatti della tradizione locale o trentina, basandosi anche sull'utilizzo di prodotti di stagione.

2.6. Imprese turistico-ricettive (hotel, affittacamere e pensioni e B&B)

a) nella preparazione della colazione una parte consistente dei prodotti e cibi proposti deve provenire da aziende associate alle strade o, se irreperibili, da aziende trentine; il disciplinare deve definirne la quantità;



b) se la struttura turistico ricettiva decida di aderire alla strada sia come albergo, sia come ristorante, l'associato dovrà osservare sia il disciplinare delle imprese turistico ricettive che quello dei ristoranti.

2.7. Artigianato artistico

a) effettuare visite guidate all'azienda e qualora possibile ai luoghi di produzione e comunicare alla strada il relativo calendario;

b) nel caso di organizzazione di eventi utilizzare prevalentemente prodotti enogastronomici ed agroalimentari di aziende associate alle strade o, se irreperibili, di aziende trentine.

2.8. Musei e strutture inerenti le tradizioni locali legate ai prodotti enogastronomici ed artigianali, all'ambiente e alla cultura

a) effettuare visite guidate al museo e comunicare alla strada il relativo calendario;

b) promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola e agricola, dei prodotti trentini e dell'artigianato;

c) nel caso di organizzazione di eventi utilizzare prevalentemente prodotti enogastronomici e agroalimentari di aziende associate alle strade o, se irreperibili, di aziende trentine.

2.9. Agenzie viaggi e Tour Operator

a) predisporre e promuovere pacchetti turistici volti alla valorizzazione del territorio privilegiando il coinvolgimento delle aziende associate alle strade;

b) nel caso di organizzazione di eventi utilizzare prevalentemente prodotti enogastronomici e agroalimentari di aziende associate alle strade o, se irreperibili, di aziende trentine.

2.10. Enti locali, comprese le comunità, Camera di Commercio e APT, Consorzi Proloco, Proloco, Istituti di Credito

a) offrire un supporto nell'organizzazione di eventi ed iniziative in cui la strada è coinvolta;

b) nel caso di organizzazione di eventi utilizzare prevalentemente prodotti enogastronomici ed agroalimentari di aziende associate alle strade o, se irreperibili, di aziende trentine.

2.11. Istituzioni, associazioni e consorzi che operano in campo culturale ambientale, di tutela e promozione

a) coinvolgere le strade nelle iniziative curate direttamente dall'associato e coerenti con gli obiettivi delle strade;

b) nel caso di organizzazione di eventi utilizzare prevalentemente prodotti enogastronomici e agroalimentari di aziende associate alle strade o, se irreperibili, di aziende trentine.

2.12. Figure professionali legate all'enogastronomia, alla cultura e alle tradizioni locali

a) predisporre e promuovere iniziative volte alla valorizzazione del territorio, privilegiando il coinvolgimento delle aziende associate alle strade;

b) nel caso di organizzazione di eventi utilizzare prevalentemente prodotti enogastronomici ed agroalimentari di aziende associate alle strade o, se irreperibili, di aziende trentine.

2.13. Organizzazioni professionali, Sindacati agricoli e Associazioni di categoria

a) informare i propri associati riguardo agli obiettivi delle strade favorendone e incentivandone l'adesione;

b) nel caso di organizzazione di eventi utilizzare prevalentemente prodotti enogastronomici ed agroalimentari di aziende associate alle strade o, se irreperibili, di aziende trentine.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 agosto 2013

L'Assessore sostituto: MELLARINI

(*Omissis*).

13R00476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 agosto 2013, n. 17-119/Leg.

Regolamento concernente l'accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici, in attuazione dell'articolo 44, comma 10, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 20 agosto 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'articolo 44, comma 10, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, che prevede che la Giunta provinciale disciplini con regolamento, adottato previo parere



della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le procedure concorsuali per l'accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali vigenti in materia;

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1505 di data 19 luglio 2013 e n. 1686 di data 8 agosto 2013 di approvazione del Regolamento concernente l'accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici, in attuazione dell'articolo 44, comma 10, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute),

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 44, comma 10, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16:

a) i criteri, le modalità ed i requisiti di accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito azienda) a tempo indeterminato e determinato;

b) le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti;

c) i termini entro i quali sono concluse le operazioni concorsuali;

d) la composizione, il funzionamento delle commissioni esaminatrici e i criteri generali per la corresponsione dei compensi previsti per i componenti delle stesse.

TITOLO I

SELEZIONI PER L'ACCESSO ALLA DIREZIONE DI STRUTTURA
COMPLESSA

Art. 2.

Oggetto

1. Questo titolo disciplina le procedure selettive pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa.

Art. 3.

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità con la pubblicazione in forma integrale sul

proprio sito internet, con la pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con le eventuali altre forme di pubblicità indicate dal provvedimento di indizione. L'avviso indica il profilo professionale del dirigente da incaricare.

2. Le modalità di conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 4.

Requisiti di partecipazione

1. I requisiti di partecipazione alle selezioni previste da questo regolamento sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale.

2. All'accertamento dei requisiti provvede la commissione esaminatrice.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta da:

a) il direttore sanitario;

b) tre componenti direttori di struttura complessa del profilo professionale e della disciplina oggetto dell'incarico, individuati tramite sorteggio dall'apposito elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali e delle province autonome. In caso di sorteggio di tre componenti in servizio presso l'azienda, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino all'individuazione di un componente esterno. Le procedure di sorteggio sono disciplinate con deliberazione del direttore generale dell'azienda;

c) un segretario: dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla "D".

2. La commissione elegge un presidente tra i componenti sorteggiati e, in caso di parità di voti, è eletto il componente più anziano.


3. La commissione delibera a maggioranza assoluta e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Criteri di valutazioni del colloquio ed il curriculum professionale

1. La commissione stabilisce i criteri di valutazione del colloquio e del curriculum professionale sulla base del profilo professionale indicato dall'avviso pubblico, prima dello svolgimento del colloquio e dell'esame del curriculum.

2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, anche con riferimento alle esperienze professionali do-



cumentate e all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso in relazione all'incarico da svolgere.

3. Il curriculum professionale è valutato con riferimento alle attività professionali, di studio e direzionali-organizzative, tenuto conto:

a) della posizione funzionale del candidato nelle strutture dove ha prestato servizio ed alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

b) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed in particolare delle seguenti casistiche, attestate dalla direzione sanitaria competente:

1) per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche: della casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive;

2) per le altre discipline: della casistica di specifiche esperienze e attività professionali.

c) dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a quindici giorni, con esclusione dei tirocini obbligatori;

d) della partecipazione a specifici corsi di formazione manageriale;

e) della attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) della produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, e del suo impatto sulla comunità scientifica; a tal fine il candidato deve produrre l'elenco completo delle pubblicazioni e presentare, in originale o in copia, cinque lavori, a propria scelta, selezionati in relazione al periodo di pubblicazione, all'importanza e all'attinenza con la struttura da dirigere.

4. Le attività di cui al comma 3, lettere b) ed e) sono riferite al decennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 7.

Esito della selezione

1. Al termine delle operazioni selettive la commissione presenta al direttore generale una graduatoria motivata, composta da non più di tre candidati e formata sulla base delle migliori valutazioni espresse.

2. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della graduatoria e, ove intenda nominare un candidato diverso da quello collocato al primo posto, deve motivare analiticamente la scelta.

3. La relazione della commissione, comprensiva dei profili dei candidati elaborati in base alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta del direttore generale di cui al comma 2.

4. In sede di indizione, l'azienda può stabilire che nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico al candidato meglio collocato nell'ordine della graduatoria iniziale o, diversamente, con provvedimento analiticamente motivato.

Art. 8.

Rinvio

1. Per quanto non diversamente previsto da questo titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei Titoli I e II del D.P.P. 28 giugno 2010, n. 17-49/ Leg.

TITOLO II

ACCESSO ALL'IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Accesso all'impiego a tempo indeterminato e determinato

1. L'accesso all'impiego presso l'azienda del personale sanitario a tempo indeterminato e determinato e i requisiti e le procedure di accesso continuano ad essere disciplinati dai Titoli I, II, IV e dall'Allegato A del D.P.P. 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg.

Art. 10.


Disposizioni transitorie

1. In attesa della costituzione dell'apposito elenco nazionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), l'azienda è autorizzata ad avvalersi di elenchi provvisori relativi alle discipline di interesse, costituiti richiedendo ad almeno cinque delle regioni più vicine e alla Provincia autonoma di Bolzano l'invio degli elenchi regionali entro il termine di 20 giorni. Scaduto tale termine si procederà sulla base degli elenchi pervenuti.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il Titolo III "Selezioni per l'accesso alla direzione di struttura complessa" del D.P.P. 28 giugno 2010, n. 17-49/ Leg. è abrogato.



Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 14 agosto 2013

Il vicepresidente F.F.: PACHER

(*Omissis*).

13R00477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 agosto 2013, n. 18-120/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008 n. 23-130/Leg. "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 20 agosto 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la deliberazione n. 1599 del 2 agosto 2013 con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg «Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (art. 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008

1. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è sostituito dal seguente: «Terminate le operazioni di conferimento de-

gli incarichi a tempo determinato da parte della struttura provinciale competente ai sensi del comma 3, il dirigente dell'istituzione scolastica procede all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, previsti dal comma 1, lettere a), b) e c), per i posti ancora disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 4.».

2. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è abrogato.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008

1. Nell'alinea del comma 8 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: «; la scadenza del contratto è fissata nel seguente modo» sono sostituite dalle seguenti: «. I termini finali dei contratti sono stabiliti come segue».

2. Le lettere c) e d) del comma 8 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 sono abrogate.

3. Il comma 9 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è abrogato.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è sostituito dal seguente: «1. Il dirigente dell'istituzione scolastica conferisce gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previste dall'art. 2, comma 4, scorrendo le vigenti graduatorie d'istituto, nel rispetto:

a) di quanto previsto dalla Giunta provinciale, per quanto riguarda i criteri e le modalità di chiamata degli aspiranti;


b) dei termini finali stabiliti come segue:

1) al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, per gli incarichi annuali;

2) al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche;

3) all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, per le supplenze temporanee brevi;

4) alla data stabilita dal calendario scolastico per la fine delle lezioni, per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre.».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. L'accettazione della proposta contrattuale, secondo le modalità stabilite dal provvedimento previsto dal comma 1, lettera a), comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 5.

1-ter. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale che può avvenire già dal momento dell'accettazione della proposta contrattuale, ai sensi del comma 1-bis, ma con decorrenza non anteriore alla data di inizio delle lezioni.».

3. Nel comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: «il dirigente dell'istituzione scolastica può provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente dell'istituzione scolastica può provvedere autonomamente, anche mediante il conferimento della supplenza temporanea breve, per le ore di rispettiva competenza».

4. Nel comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: «residenti o» sono soppresse.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008

1. Nel punto 2 della lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: «dopo l'accettazione» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la sottoscrizione del contratto.».

2. Nel punto 4) della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: «dopo l'accettazione» sono sostituite dalle seguenti: «dopo aver accettato la proposta contrattuale secondo le modalità stabilite dal provvedimento previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a).».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è inserito il seguente: «2-bis. Per i fini della lettera b) del comma 1, la mancata accettazione della proposta contrattuale, secondo le modalità stabilite dal provvedimento previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a), è equiparata a rinuncia esplicita della proposta stessa.».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008

1. Il comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo per le scuole primarie il cui completamento di orario è autorizzabile nel limite delle 24 ore settimanali, per i restanti gradi di scuola il completamento di orario fino al massimo delle diciotto ore settimanali è conseguibile anche con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità cumulando ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, purché sussista comunque compatibilità oraria e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il dirigente dell'istituzione scolastica può conferire ulteriori frazioni orarie fino al massimo delle ventiquattro ore settimanali se trattasi di ore appartenenti al medesimo o a diverso posto di insegnamento o classe di abilitazione per la medesima istituzione scolastica.».

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008

1. Nel comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 le parole: «si applicano le disposizioni indicate dall'art. 5, comma 1, lettera b), e commi 3, 4, e 5» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni indicate dall'art. 5, comma 1, lettera b), e commi 2-bis, 3, 4, e 5».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 23-130/Leg del 2008 è inserito il seguente:

«3-bis. Resta ferma la specifica disciplina per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di insegnamento in modalità CLIL prevista dall'art. 95-bis della legge provinciale n. 5 del 2006 e dal suo regolamento di attuazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 14 agosto 2013

Il Vicepresidente F.F.: PACHER

(Omissis)

13R00478



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2013, n. 4.

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 53 del 2 luglio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA REGIONALE

Sezione I

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONSIGLIERI REGIONALI, GLI ASSESSORI E I GRUPPI CONSILIARI

Art. 1.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali ed agli assessori, anche non componenti del Consiglio regionale, si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese di esercizio del mandato.

2. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento economico non può eccedere complessivamente l'importo di euro 11.100,00 lordi per i consiglieri regionali e gli assessori, anche non componenti del Consiglio regionale, e l'importo di euro 13.800,00 lordi per il Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

3. Sulla base dei limiti individuati al comma 2, l'indennità di carica mensile per i consiglieri regionali, gli assessori, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Regione è stabilita in euro 7.600,00. Ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni di Presidente del Consiglio regionale e di Presidente della Regione spetta inoltre un'indennità di funzione mensile pari ad euro 2.700,00. Ai consiglieri regionali, agli assessori, al

Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuito inoltre un rimborso spese mensile per l'esercizio del mandato pari a euro 3.500,00.

4. I vice Presidenti del Consiglio regionale ed i consiglieri Segretari, di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato), nonché i Presidenti e i vice Presidenti delle commissioni permanenti e speciali ed i capigruppo consiliari, svolgono a titolo gratuito le loro funzioni.

5. La corresponsione dell'indennità di carica mensile, corrisposta in dodici mensilità, decorre dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale e cessa alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale. Sull'indennità di carica mensile dei consiglieri è operata una trattenuta obbligatoria a fini previdenziali ai sensi della normativa regionale.

6. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, l'indennità di carica è corrisposta, rispettivamente, fino alla data in cui viene meno o da quella in cui matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.

7. L'indennità di carica per il Presidente della Regione decorre dalla data della relativa proclamazione e fino alla proclamazione del nuovo Presidente e, comunque, fino al verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica previste dallo Statuto.

8. L'indennità di funzione è corrisposta in dodici mensilità e decorre per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio regionale, rispettivamente, dalla data della proclamazione, fino alla proclamazione del Presidente neoeletto e dalla data di elezione, fino alla prima seduta della nuova Assemblea e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni.

9. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità di sanzione per l'assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula, con l'esclusione dei casi di malattia, missione o incarico politico istituzionale. In caso di mancata partecipazione degli assessori alle sedute della Giunta regionale, le medesime modalità sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale forniscono adeguata pubblicità riguardo ai soggetti ai quali sono applicate le misure di cui al presente comma.

10. Il rimborso di cui al comma 1, lettera c), è corrisposto per il Presidente della Regione e per gli assessori dalla data, rispettivamente, della relativa proclamazione e della relativa nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni; per i consiglieri, dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale fino alla data d'insediamento del nuovo Consiglio regionale e, comunque, fino a quando la carica viene meno.

11. Il trattamento economico è indicizzato annualmente sulla base della variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT.



12. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti i termini per l'esercizio del diritto di opzione sulla retribuzione da parte degli eletti.

Art. 2.

Trattamento previdenziale

1. La Regione, a decorrere dalla X legislatura, introduce a favore dei consiglieri regionali eletti o rieletti un trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo, determinato con regolamento interno del Consiglio regionale di cui all'art. 25, comma 5, dello Statuto.

2. Il trattamento previdenziale di cui al comma 1 spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano versato i contributi previdenziali per almeno cinque anni di mandato. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di sessant'anni.

3. La quota di contributo a carico dei soggetti di cui al comma 1 è pari all'8,80 per cento dell'indennità di carica; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere regionale.

4. Il regolamento di cui al comma 1 determina, tra l'altro:

- a) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale e la relativa disciplina;
- b) gli aventi diritto alla pensione di reversibilità e la relativa disciplina;
- c) il trattamento previdenziale spettante ai consiglieri dichiarati inabili al lavoro.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli assessori non componenti del Consiglio regionale.

6. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nell'ambito delle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione».

Art. 3.

Assegno di fine mandato

1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura dell'1 per cento, al netto delle ritenute fiscali, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno di fine mandato.

2. L'assegno di fine mandato è corrisposto ai consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato. Non spetta in caso di annullamento delle elezioni.

3. L'assegno di fine mandato spetta altresì:

- a) ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura;

b) agli aventi causa del consigliere, in caso di decesso di quest'ultimo durante l'espletamento del mandato.

4. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, la misura dell'assegno di fine mandato è stabilita - per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.

5. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'assegno di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di un assegno per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni.

Art. 4.


Divieto di cumulo. Partecipazione alle commissioni permanenti e speciali

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è vietato cumulare indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico più recente.

2. Fermo restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, il trattamento economico di cui all'art. 1 non può cumularsi con assegni, indennità, emolumenti, medaglie o gettoni di presenza o altri compensi, comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.

3. La partecipazione alle commissioni permanenti e speciali è gratuita e, pertanto, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

4. Il trattamento economico non spetta al consigliere regionale e al componente della Giunta che nel corso del mandato siano proclamati componenti di una delle due Camere, del Parlamento europeo, del Consiglio regionale o siano nominati componenti della Giunta di un'altra Regione e che fruiscono del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino all'eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione.



5. Il trattamento economico non spetta, altresì, al componente di una delle due Camere, del Parlamento europeo, del Consiglio regionale o della Giunta di un'altra Regione che nel corso del mandato sia proclamato consigliere regionale o sia nominato componente della Giunta regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione.

6. Ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi.

7. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere regionale ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere regionale persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio regionale dispone la sospensione dell'indennità di carica di cui all'art. 1 fino all'adempimento di cui al comma 6 e ne dà notizia all'assemblea.

Art. 5.

Rimborso spese di missioni

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, le spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, non possono essere superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. Ai consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai componenti della Giunta regionale che, in rappresentanza della Regione ovvero per ragioni istituzionali, si rechino in missione, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo e il mezzo di trasporto marittimo, ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio.

3. In caso di missione è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo per un tetto di spesa massimo giornaliero stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4.

4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale dettano, per quanto di competenza, le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riferimento alla determinazione del contingente in

missione, nonché la disciplina per l'uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri regionali e degli assessori.

Art. 6.

Assegno in caso di sospensione

1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è corrisposto, per la durata della sospensione, un assegno pari all'indennità di carica ridotta del 40 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata, con apposito provvedimento, la sospensione del consigliere regionale.

3. Al consigliere regionale che sostituisce temporaneamente quello sospeso compete, per la durata della supplenza, il trattamento complessivamente spettante ai consiglieri in carica.

4. Al consigliere regionale che è stato sospeso, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e le indennità ad esso spettanti, con esclusione del rimborso spese di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).

Art. 7.


Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale

1. Il presente articolo disciplina, in attesa della legge regionale in materia di trasparenza, la pubblicità dello stato patrimoniali al e degli eletti e degli amministratori.

2. Entro trenta giorni dalla proclamazione o dall'assunzione della carica, entro il mese di maggio di ogni anno ed entro trenta giorni dalla cessazione della carica, ciascun eletto al Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, ciascun assessore e ciascun componente di organi amministrativi di enti pubblici dipendenti, aziende e società a partecipazione regionale depositano presso i competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione contenente:

- a) i dati relativi al reddito e al patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
- b) i beni immobili e mobili registrati posseduti;
- c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, deve altresì contenere, per ciascun eletto al Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio, per il Presidente della Regione e per ciascun assessore, i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disci-



plina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) non previsti dal presente articolo.

4. Entro trenta giorni dalla proclamazione o dall'assunzione della carica, entro il mese di maggio di ogni anno ed entro trenta giorni dalla cessazione della carica, ciascun eletto al Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, ciascun assessore e ciascun componente di organi amministrativi di enti pubblici dipendenti, aziende e società a partecipazione regionale depositano presso i competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione concernente la sussistenza o la non sussistenza in capo al coniuge, ad affini e/o a parenti entro il secondo grado di un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero di altri rapporti di natura patrimoniali e con la Regione, gli enti pubblici dipendenti regionali, agenzie o società partecipate e/o controllate dalla Regione, nelle modalità definite con regolamento della Giunta regionale.

5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, le dichiarazioni di cui al comma 2 sul proprio sito istituzionale.

6. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 2 e 4, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Regione diffidano il soggetto inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale è applicata una sanzione pari al 30 per cento dell'importo mensile dell'indennità di carica di cui all'art. 1 ovvero della retribuzione. Qualora entro i successivi quindici giorni il soggetto non ottemperi, è applicata una sanzione pari al 50 per cento dell'importo mensile dell'indennità di carica di cui all'art. 1 ovvero della retribuzione.

Art. 8.

Abolizione del vitalizio

1. Per i consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura resta ferma l'abolizione del vitalizio di cui all'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012).

Art. 9.

Esclusione dall'erogazione del vitalizio

1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto all'assegno vitalizio o il titolare dell'assegno di reversibilità sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei Delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e tale condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa. L'esclusione dall'erogazione del vitalizio opera permanentemente anche nel caso in cui l'interdizione dai pubblici uffici sia pari a cinque anni.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 10.

Modifica all'art. 3, comma 2 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 «Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale» e successive modifiche.

1. Il comma 2, dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2000 è sostituito dal seguente: «2. Agli assessori di cui al comma 1 sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le sole disposizioni in materia di trattamento economico e di missione previste per gli assessori consiglieri regionali dalla disciplina regionale, nonché la facoltà di opzione prevista dall'art. 68, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).».

2. Nei confronti degli assessori regionali cessati dalla carica entro la IX legislatura trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012).


Art. 11.

Contributi ai gruppi consiliari

1. Ai gruppi consiliari è assegnato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, un contributo, a carico del bilancio del Consiglio regionale, che può essere utilizzato unicamente nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dall'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno, nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida individuate dallo stesso decreto.

3. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre



2012, l'importo da erogare a ciascun gruppo ai sensi del comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da:

a) una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il gruppo;

b) una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per gruppo, secondo le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo i gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all'esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente.

5. Se un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reinscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

7. Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, i fondi erogati dal Consiglio regionale a ciascun gruppo sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

8. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l'esercizio della loro attività istituzionale ai sensi del comma 1, locali con relative dotazioni strumentali e servizi.

Art. 12.

Rendicontazione

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari di cui all'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, volto ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

2. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, la veridicità e la correttezza delle spese sostenute sono attestate dal presidente del gruppo consiliare, che ne sottoscrive il rendiconto.

5. Ciascun gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, trasmette il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni al Presidente della Regione ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

6. A fine legislatura o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, al rendiconto è allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Trova altresì applicazione l'art. 3, commi 2 e 3 dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 in materia di documentazione contabile.

8. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto, su apposito spazio dei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.

9. La mancata pubblicazione del rendiconto comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare al gruppo nel corso dell'anno.

10. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la segreteria dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

Art. 13.

Decadenza

1. Il gruppo consiliare decade dal diritto all'erogazione dei contributi per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:

a) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'art. 12, comma 5;

b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso al modello di cui all'art. 12, comma 1;



c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale rispetto alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. Ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, la decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale» e successive modifiche.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2013 sono soppresse le strutture e gli uffici di staff appartenenti al dipartimento e al direttore del dipartimento di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 17 della legge regionale n. 6/2002 e successive modifiche. Ovunque ricorrano sono soppresse le parole: «dipartimento» e «direttore del dipartimento».

2. Entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1, con il regolamento di cui all'art. 30 della legge regionale n. 6/2002 e successive modifiche, previa comunicazione alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, sono disciplinate le modifiche all'attività ed all'organizzazione della Giunta regionale conseguenti alla soppressione delle strutture e degli uffici di staff appartenenti al dipartimento e al direttore del dipartimento.

3. All'art. 11-*bis* della legge regionale n. 6/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale, qualora non sussistano conflitti di interessi neppure potenziali, garantisce il coordinamento delle avvocature e degli incarichi di rappresentanza e difesa legale delle agenzie, degli enti pubblici regionali di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto, degli enti di cui all'art. 56 dello Statuto e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.»;

b) al comma 3, le parole: «da almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno dodici anni, ad avvocati dello Stato»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis* Gli onorari corrisposti dalle società partecipate o controllate dalla Regione, per le prestazioni professionali svolte da avvocati o studi legali esterni all'Avvocatura regionale ed inerenti a procedimenti giudiziari, non possono superare, per ogni fase del procedimento, un importo pari al valore medio di liquidazione ridotto nella misura massima consentita, previsto dalla Tabella A, del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).»;

d) al comma 5 le parole: «in caso di eccessivo carico di lavoro segnalato dall'Avvocatura regionale,» sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti: «o in caso di verificata impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali disponibili.».

4. All'art. 37 della legge regionale n. 6/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «di presidenza» sono inserite le seguenti: «e della Conferenza dei Presidenti»;

b) al comma 1 dopo le parole: «controllo contabile,» sono inserite le seguenti: «i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL)» e dopo le parole: «di segreteria» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta eccezione per i gruppi consiliari, alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile.»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo la lettera b), del comma 4, è inserita la seguente:

«b-*bis*) le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità di cui al comma 2;»;

f) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:


«c-*bis*) fermo restando quanto stabilito per i gruppi consiliari dai commi 4-*bis* e 5, la presenza all'interno delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1 di tre collaboratori scelti anche tra esterni all'amministrazione nella misura massima di due unità;»;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale quantifica l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale.»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che esercita la facoltà di cui al presente comma è erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvalgono della struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta facoltà, disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.»;



i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui al presente articolo non possono superare la data di scadenza della legislatura. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei presidenti di commissione, nel corso della legislatura, gli incarichi del personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo politico. Decorso tale termine, in assenza di provvedimenti, gli incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai casi di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione dei gruppi consiliari, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.».

5. All'art. 38 della legge regionale n. 6/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabile alle regioni, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni di cui al comma 4, a dipendenti della categoria D appartenenti al ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al primo periodo possono essere conferite nei limiti delle disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Incarichi dirigenziali possono essere conferiti per specifiche esigenze dell'amministrazione e su iniziativa della stessa entro i limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche a dirigenti non appartenenti al ruolo del Consiglio, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.».

6. Il comma 2-bis dell'art. 14 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo al collocamento a riposo e al trattenimento in servizio del personale dipendente della Regione e degli enti da essa dipendenti, è abrogato.

7. Alle leggi regionali che hanno previsto l'istituzione di strutture di diretta collaborazione presso gli organi di controllo e garanzia sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1-bis, dell'art. 4 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;

b) il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e successive modifiche;

c) il comma 1-bis, dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche;

d) il comma 7-bis, dell'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche.

8. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge delle strutture di cui al comma 7.

9. Fino all'adozione degli atti di riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale conseguenti l'abrogazione dell'art. 36 della legge regionale 6/2002, le strutture amministrative di supporto di cui al comma 6, istituite nel rispetto della previgente normativa, continuano ad operare.


Art. 15.

Sistema informativo relativo al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari

1. La Regione, istituendo un sistema informativo, garantisce l'afflusso, per via telematica, dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, curandone la pubblicità sul proprio sito istituzionale.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

3. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplina le modalità attuative del sistema informativo, avvalendosi della struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell'informatica.



Sezione II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE,
LE SOCIETÀ, LE AGENZIE E GLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI
REGIONALI.

Art. 16.

Partecipazione a organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, di enti che ricevono, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da parte della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica e può dar luogo esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ove previsto dalla normativa vigente.

2. Qualora sia prevista la corresponsione di gettoni di presenza, tali gettoni non possono superare l'importo di euro 30,00 per seduta giornaliera.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti individuati dall'art. 6, comma 2 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche, nonché a quelli previsti dall'art. 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, inclusi gli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) ovvero i nuclei di valutazione.

Art. 17.

Importo indennità ulteriori alla retribuzione di servizio

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche, nei casi in cui non trovi applicazione l'onorificità ai sensi dell'art. 16, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione a componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Art. 18.

Incarichi dipendenti regionali

1. Il dipendente può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali la Regione partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari del l'amministrazione regionale o che siano sottoposti alla vigilanza della Regione. L'incarico si intende svolto nel l'interesse dell'amministrazione regionale ed i compensi dovuti dalla società o dal l'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico

accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.

Art. 19.

Ulteriori riduzioni della spesa

1. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità

3. Sono abolite le spese per sponsorizzazioni .

4. La spesa annua per attività di formazione non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Tale limite non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella interamente finanziata con contributi esterni, ivi inclusa quella a carico di fondi dell'Unione europea.

5. La spesa annua per l'assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per contratti di formazione-lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro o per prestazioni di lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In applicazione dell'art. 1, comma 141 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2013), negli anni 2013 e 2014 la Regione non può effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto stesso sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In questo caso, l'organo interno di controllo verifica, preventivamente, i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

7. Fatte salve le riduzioni già previste dalla normativa statale, le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non possono superare i vincoli posti dal legislatore statale.

8. Ferma restando la misura di contenimento della spesa di cui al comma 7, sono razionalizzate negli anni 2013 e 2014 le spese dei contratti di acquisto e di locazione finanziaria concernenti autovetture.

9. L'auto di servizio deve essere utilizzata solo per spostamenti muovendo dalle sedi della Regione Lazio, solo per fini istituzionali e di servizio.



10. Al fine di rendere applicabili le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, la Regione si impegna quale socio totalitario, ovvero promuove ove socio maggioritario o di minoranza, ad adeguare la relativa disciplina di organizzazione.

11. Ferma restando la riduzione della spesa complessiva di cui al presente articolo, il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale di cui all'art. 24 dello Statuto, assumendo a riferimento le spese ad esso riconducibili relative a ciascuno degli anni considerati, attua le disposizioni del presente articolo.

12. Le spese di cui al presente articolo, relativamente a ciascuno degli anni in esso considerati, sono certificate, nelle more della costituzione del Collegio dei revisori dei conti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti strutture della Giunta regionale o, relativamente a quelle gravanti esclusivamente sul bilancio del Consiglio regionale, dalla struttura consiliare competente in materia di bilancio.

13. Le riduzioni di spesa di cui al presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il Collegio dei revisori dei conti certifica entro trenta giorni dalla data di insediamento l'ammontare delle singole tipologie di spesa di cui al presente articolo e di cui all'art. 5 per ciascuno degli anni previsti.

Art. 20.

Tetto al trattamento economico dei dipendenti regionali

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione non può essere superiore al limite massimo retributivo individuato, ai sensi dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali) e successive modifiche, ridotto del 40 per cento.

Art. 21.

Razionalizzazione del patrimonio. «Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche».

1. La Regione persegue l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici competenti predispongono piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri indicati al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del demanio. Gli uffici competenti comunicano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dagli stessi predisposti. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti ad esito della razionalizzazione degli spazi è utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, è destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dall'amministrazione regionale, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati alla predetta data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

b) permanenza per l'amministrazione regionale delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui al comma 2, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture.

4. In mancanza delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dall'amministrazione regionale nei tempi e nei modi ivi pattuiti; l'amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative



economicamente più vantaggiose per l'erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte dell'amministrazione regionale degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal terzo periodo del comma 3, deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

5. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura dell'amministrazione regionale, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture.

6. L'assessore regionale competente trasmette apposita relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria.

7. Alla lettera d-bis), del comma 2, dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono aggiunte le seguenti: «purché non realizzati od acquistati o recuperati a totale carico o con il contributo o con il concorso dello Stato, della Regione e degli enti locali».

Art. 22.

Ricognizione e riordino degli enti. Riduzione del numero dei componenti degli organi

1. La Giunta regionale predispone, in armonia con gli articoli 117 e 123 della Costituzione, nonché con gli articoli 54, 55 e 56 dello Statuto, anche in attuazione e per le finalità di cui all'art. 9, comma 1 del decreto-legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, sulla base di una dettagliata ricognizione degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più proposte di legge dirette alla:

a) razionalizzazione, tenuto conto dell'autonomia della Regione, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione, delle agenzie, delle aziende, degli enti istituzionali e degli organismi strumentali operanti nei vari settori di competenza regionale aventi finalità omologhe o complementari che ricevono contributi a carico della Regione o al cui patrimonio la Regione partecipa mediante disponibilità liquide e beni in natura;

b) trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio della Regione ovvero a porre in liquidazione gli enti inutili contestualmente proponendo un piano di utilizzo del personale e procedure finalizzate alla riqualificazione del personale ricollocato, nonché l'eventuale impiego di forme di mobilità a vantaggio degli enti locali della Regione;

c) riduzione del numero complessivo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, nonché di vigilanza delle agenzie, delle aziende, degli enti e degli organismi strumentali;

d) adeguamento delle politiche assunzionali ai sensi dell'art. 4, comma 10 del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 e successive modifiche;


e) attuazione di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, finalizzati al contenimento della spesa corrente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.

3. Al fine di ridurre e razionalizzare l'organizzazione delle partecipazioni societarie detenute, di perseguire obiettivi tesi alla funzionalità, efficienza, alla trasparenza ed efficacia dell'azione regionale, nonché di contenere i costi istituzionali, di gestione e di funzionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta una proposta di legge di riordino delle seguenti società partecipate: Finanziaria Laziale di Sviluppo - Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A, Unionfidi Lazio S.p.A., Asclepion S.C.p.A., Banca Impresa Lazio S.p.A. La proposta di legge contiene inoltre un piano di rivisitazione organizzativa della stessa Sviluppo Lazio S.p.A. Ai medesimi fini di contenimento dei costi istituzionali, di gestione e funzionamento, la Giunta regionale procede alla redazione di una proposta di legge regionale tesa al riordino delle comunità montane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'assessore regionale competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'approvazione della proposta di legge regionale in Giunta, trasmette apposita relazione in ordine all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 3 alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria e alla commissione consiliare competente in materia di affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità, per il parere di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo di enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, partecipati dalla Regione, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, sono costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario e di organizzazione



previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

6. Relativamente agli organismi pubblici di cui al comma 3 partecipati dalla Regione, l'adeguamento costituisce condizione per la prosecuzione della partecipazione della Regione agli organismi stessi.

7. Nelle more del riordino degli organismi di cui alle leggi di seguito richiamate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2 e 17, comma 1 si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) e successive modifiche, all'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni) e successive modifiche, all'art. 6 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche, all'art. 3 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche, all'art. 7 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modifiche) e successive modifiche e all'art. 9 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche. Le indennità, previste per i componenti degli organi di cui al primo periodo, sono riferite all'indennità di carica di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e comunque non possono superare l'importo in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ridotto del 10 per cento. Ai componenti del CAL, del CREL, del CORECOM è riconosciuto il solo gettone di presenza di cui all'art. 16, comma 2 e gli eventuali rimborsi spese per la sola partecipazione alle riunioni.

Art. 23.

Riduzione del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Trattamento economico degli amministratori di società e dei dipendenti delle società regionali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche, i compensi di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di società regionali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria sono ridotti del 10 per cento a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le eventuali riduzioni già operate alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche.

2. L'assessore regionale competente trasmette apposita relazione alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio,

programmazione economico-finanziaria in ordine all'attuazione delle misure di cui al comma 1, nonché, entro trenta giorni, relazione sulle misure da adottare ai sensi del comma 4, che esprime parere non vincolante.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

4. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 22, comma 1, la Regione si impegna quale socio totalitario, ovvero promuove ove socio maggioritario o di minoranza, ad adeguare la disciplina di organizzazione affinché il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione non sia superiore al trattamento economico annuo onnicomprensivo del Presidente della Regione di cui all'art. 1, comma 2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non deve superare il trattamento economico di cui all'art. 20.

5. Con regolamento della Giunta regionale si provvede a classificare le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi. Con il medesimo regolamento per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento secondo criteri oggettivi e trasparenti per la determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

6. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, la Regione non può, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Art. 24.

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 22, comma 1, la Regione procederà nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore della Regione superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, alternativamente, allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013 o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta,



l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione dell'amministrazione regionale controllante.

2. Ai consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 e a quelli delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 e successive modifiche.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e alle società finanziarie partecipate dalla Regione, a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari nonché alle società controllate che svolgono attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche che del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato, come definito con successivo regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni.

4. L'assessore regionale relaziona alla commissione consiliare competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle risultanze di quanto previsto al comma 3, nonché sullo schema di regolamento della Giunta regionale.

Capo II

ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25.

Collegio dei revisori dei conti

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche, è istituito il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato Collegio, quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

2. Il Collegio ha sede a Roma presso la sede della Giunta regionale.

Art. 26.

Composizione e nomina del Collegio

1. Il Collegio è composto in conformità all'art. 2397, primo comma del codice civile. I membri del Collegio sono nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 31. Nei confronti dei membri del Collegio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2401 del codice civile. La nomina decorre dalla data del decreto del Presidente della Regione.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Art. 27.

Compiti del Collegio e pareri obbligatori

1. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale e alla relazione trimestrale al Consiglio regionale sull'andamento della gestione stessa.

2. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alle proposte di legge e trasmesso al Consiglio regionale.

3. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

4. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

5. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

6. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge.

Art. 28.

Ulteriori compiti del Collegio

1. Il Collegio, oltre a quanto previsto all'art. 27:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- b) verifica la regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione ed il rispetto del patto di stabilità interno;
- c) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;



d) riferisce alla Giunta regionale ed all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

e) vigila sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun gruppo consiliare;

f) verifica i rapporti tra la contabilità regionale e quella degli enti del servizio sanitario nazionale e svolge la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata così come prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

g) esercita le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente.

2. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica come previsto dall'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.

3. Il Collegio presenta annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e al Comitato regionale di controllo contabile una relazione sull'attività svolta.

Art. 29.

Modalità di esercizio delle funzioni del Collegio

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 27 e 28, i componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali.

2. Il Collegio deve, se richiesto dagli organi, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari del Consiglio regionale dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'art. 27, comma 2.

3. La Giunta regionale assicura al Collegio e ai componenti della commissione consiliare competente in materia di bilancio, nonché a tutti i consiglieri, tramite i propri uffici, la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 30.

Funzionamento del Collegio

1. È eletto presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi dal Collegio. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

2. Le funzioni del Collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

3. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

5. I singoli componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

6. Il Collegio redige un verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.

7. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai componenti della commissione consiliare competente in materia di bilancio.

8. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento, da trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai componenti della commissione consiliare competente in materia di bilancio.

Art. 31.

Elenco regionale dei revisori dei conti

1. Ai fini dell'art. 26, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR nell'Adunanza dell'8 febbraio 2012 della Sezione delle Autonomie. Per quanto compatibile si applica l'art. 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»).


3. Il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al comma 2 è verificato al momento dell'inserimento dei richiedenti nell'apposita sezione dell'elenco dei revisori dei conti e con cadenza annuale.

4. L'elenco, stilato in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.

5. Con apposito atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'art. 26.

6. In sede di prima applicazione, l'elenco è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio entro trenta giorni dalla costituzione dell'elenco.



Art. 32.

Responsabilità

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 33.

Indennità e rimborso spese

1. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità pari al 15 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di I.V.A. ed oneri.

2. Al presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 80.000,00, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nell'ambito delle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione».

Art. 34.

Cause di esclusione, incompatibilità e durata

1. Non sono compatibili e, se incompatibili, decadono dall'incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

3. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta.

4. Il Collegio si costituisce entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE E FINALI

Art. 35.


Razionalizzazione delle funzioni di supporto tecnico ed epidemiologico della programmazione sanitaria e razionalizzazione delle attività dell'Agenzia di sanità pubblica della Regione. Abrogazioni.

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e la piena integrazione delle funzioni di supporto tecnico ed epidemiologico, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione delle competenze tecnico-scientifiche disponibili da parte della Regione nelle diverse fasi dell'attività propria di programmazione sanitaria e di ottimizzare le risorse, evitando duplicazioni di attività, le competenze istituzionali attribuite a Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP), ai sensi della legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP)) e successive modifiche, sono trasferite, a partire dal 1° dicembre 2013, alla Giunta regionale ed al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E.

2. Alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie sono attribuite le seguenti funzioni: sistema informativo sanitario della Regione, collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), valutazione soggetti erogatori e controlli esterni, health technology assessment (valutazione delle tecnologie biomediche), formazione del personale del servizio sanitario regionale (SSR), funzioni di sanità pubblica, programmi e progetti di studio e ricerca del SSR sulle materie di competenza. Tale struttura provvede, altresì, con riferimento alla legge regionale 12 giugno 2012, n. 6 (Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza), a definire le linee guida per l'accesso dei pazienti alle diverse forme di assistenza, a censire annualmente i servizi presenti sul territorio, a proporre alla Giunta regionale le azioni e gli interventi necessari per renderne più adeguati ed omogenei i requisiti strutturali ed organizzativi, a sostenere la realizzazione di progetti di prevenzione e di sperimentazione di nuovi modelli di diagnosi e cura, a organizzare, in collaborazione con i servizi territoriali, eventi informativi e formativi sulla malattia di Alzheimer-Perusini e sulle altre forme di demenza.

3. Al fine di assicurare l'accessibilità ai dati sanitari, la direzione regionale salute e integrazione, quale centro di riferimento regionale per la gestione dei dati statistici sanitari, è collegata funzionalmente al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E.

L'accesso ai dati verrà disciplinato sulla base di protocolli operativi concordati, estensibili anche alle aziende e agli enti del SSR.



4. Al Dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E sono attribuite le seguenti funzioni: valutazione epidemiologica sullo stato di salute della popolazione, valutazione di esito, prestazione, qualità e rischio clinico, epidemiologia ambientale, occupazionale e sociale, programmi di ricerca del SSR sulle materie di competenza. Tale struttura provvede altresì, con riferimento alla legge regionale n. 6/2012, a coordinare il monitoraggio epidemiologico.

5. Al fine di assicurare l'accessibilità ai dati dei sistemi informativi sanitari, il dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E, quale centro di riferimento regionale per la gestione, l'utilizzo e l'integrazione di tali dati, è collegato funzionalmente alla struttura regionale competente in materia di sanità. L'accesso ai dati verrà disciplinato sulla base di protocolli operativi concordati, estensibili anche alle aziende e agli enti del SSR.

6. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 4 e 5, sulle attività intraprese, rispettivamente, dalla competente direzione regionale e dal dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E, il Presidente della Regione trasmette una dettagliata informativa bimestrale alla commissione consiliare competente in materia di sanità che è pubblicata sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.

7. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione nomina, entro dieci giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, un Commissario liquidatore per un periodo massimo di sei mesi. L'indennità spettante al Commissario liquidatore è determinata con deliberazione della Giunta regionale con oneri a carico dell'ASP e non può superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito, se il Commissario liquidatore è scelto tra il personale dirigente della Regione o delle aziende e degli enti del SSR o un sub Commissario per l'attuazione del piano di rientro.

8. Il Commissario liquidatore provvede, entro settantacinque giorni dalla nomina:

a) all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ASP, che dal momento della soppressione sono trasferiti alla Regione;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione.

9. Entro settantacinque giorni dalla nomina, il Commissario liquidatore trasmette alla Regione il bilancio di liquidazione, che è approvato con propria deliberazione dalla Giunta regionale, previa informativa alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e sanità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

10. Sulla base delle attività svolte dal Commissario liquidatore ai sensi del comma 8 e del bilancio di liquidazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti e previ a concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del CCNL Autonomie locali, con deliberazione della Giunta regionale sono individu-


te le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell'ASP che sono trasferite alla data del 1° dicembre 2013, rispettivamente, alla Giunta regionale e al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E.

11. A seguito del trasferimento di cui al comma 10, gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell'ASP confluiscono nello stato di previsione della spesa o nel bilancio delle amministrazioni alle quali sono trasferite le relative funzioni.

12. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ASP è trasferito alla Giunta regionale e al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E ed è inquadrato nei rispettivi ruoli sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata dalla Giunta regionale. La Regione e il dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E adeguano le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui lo stesso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, sarà corrisposto, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In ogni caso, dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, attivi alla data del 28 febbraio 2013, la Regione e l'ASL RM/E subentrano nella titolarità dei rapporti stessi, impegnandosi a valorizzare le relative professionalità nei limiti delle disposizioni normative statali finalizzate alla riduzione del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la Regione utilizzerà le risorse finanziarie disponibili per bandire concorsi relativi a profili compatibili con quelli del personale precario proveniente dall'ASP, applicando il massimo della riserva di posti garantita dalla legge ed equiparando come punteggio l'anzianità di servizio svolto presso l'ASP a quello svolto presso la Regione. In ogni caso, dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Nelle more della liquidazione dell'ASP, i contratti a tempo determinato, in scadenza nel corso del 2013, sono prorogati al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo), con oneri a carico della medesima Agenzia. Gli incarichi di collaborazione comunque denominati, attivi alla stessa data, proseguono fino alla naturale scadenza.

13. A decorrere dal 1° dicembre 2013 sono abrogate:

a) legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP));



b) art. 135 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agazia di sanità pubblica della Regione Lazio - ASP»;

c) comma 54 dell'art. 1 della legge regionale dell'11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio);

d) comma 18, dell'art. 2, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9. (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011).

14. Gli organi dell'ASP cessano alla data di assunzione delle funzioni da parte del Commissario liquidatore, ad eccezione del Collegio dei revisori, che permane in carica e continua ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata della gestione liquidatori a con il trattamento economico previsto all'art. 33, ridotto del 20 per cento. Espletati gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore cessa dall'incarico ed il Collegio dei revisori decade.

Art. 36.

Abrogazioni e modifiche

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 marzo 1973, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari);

b) legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 (Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio);

c) articoli 1 e 4 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 (Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio);

d) legge regionale 2 agosto 1979, n. 55 (Modifica della legge regionale 15 marzo 1973, n. 6: Funzionamento dei gruppi consiliari);

e) legge regionale 19 gennaio 1981, n. 8 (Istituzione dell'anagrafe economica e patrimoniale dei consiglieri regionali del Lazio, dei presidenti e dei membri dei consigli d'amministrazione degli enti e degli organi regionali e dei rappresentanti della Regione negli enti pubblici);

f) legge regionale 13 giugno 1983, n. 39 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti pubblici e privati di competenza regionale. Attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441);

g) art. 1 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 29 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 avente ad oggetto: «Determinazioni delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio e successive modificazioni ed integrazioni»);

h) art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 54 (Adeguamento dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari);

i) art. 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 (Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali del Lazio);

l) art. 1, comma 2, della legge regionale 10 maggio 1989, n. 24 (Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente: «Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio»);

m) legge regionale 23 marzo 1990, n. 34 (Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali);

n) legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5 (Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali);

o) legge regionale 27 febbraio 1991, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, concernente: «Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali»);

p) legge regionale 23 marzo 1995, n. 11 (Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale);

q) legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali);

r) articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, alla legge regionale 27 febbraio 1991, n. 10 e alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19);

s) legge regionale 26 marzo 1998, n. 10 (Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 e dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 concernenti «Determinazione della diaria e rimborsi spese ai Consiglieri regionali» - Attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314);

t) art. 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998, - art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17);


u) art. 20 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);

v) lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004);

z) art. 32, commi 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25);

aa) le parole: «attraverso Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica (ASP)» dell'art. 1, comma 71, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), a decorrere dal 1° ottobre 2013;

bb) comma 27, dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio);



cc) art. 5 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 6 (Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza), a decorrere dal 1° dicembre 2013.

2. Le seguenti leggi regionali sono così modificate:

a) al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 19 aprile 2013, n. 1 (Modifiche della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1»;

b) il primo periodo, del comma 5, dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria - ARES 118) è sostituito dal seguente:

«L'ARES 118 assicura alla struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche sanitarie i flussi informativi sulle attività di propria competenza con le modalità definite d'intesa con la stessa struttura e può avvalersi di quest'ultima anche per la definizione di specifici indicatori atti a valutare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate e la percezione della qualità stessa da parte degli utenti.»;

c) alla lettera f), del comma 3, dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 14 (Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon) le parole: «a cura dell'Agenzia di sanità pubblica (ASP) di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 16» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del dipartimento di epidemiologia dell'ASL RM/E»;

d) al comma 5, dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 6 (Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza) le parole: «, sentita l'Agenzia di sanità pubblica (ASP),» sono soppresse.

3. Le modifiche di cui al comma 2, lettere b), c) e d) entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2013.

4. Le lettere a), b), c) e) ed f), del comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 23 novembre 2006, n. 16 (Nuova denominazione, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto, dell'organo di revisione contabile) sono abrogate dalla data di costituzione del Collegio ai sensi dell'art. 34, comma 4.

Art. 37.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 «Disciplina del Consiglio delle autonomie locali»

1. Il terzo periodo, del comma 3, dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2007 è sostituito dal seguente:

«Per i componenti di diritto di cui all'art. 2, comma 2, nel caso di scioglimento dell'amministrazione, quest'ultima è rappresentata nel CAL dal commissario o da un sub commissario appositamente delegato.».

Art. 38.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 giugno 2013

ZINGARETTI

13R00386

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 21.

Abrogazione della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 51 «Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2012) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98» e abrogazione di disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 del 24 luglio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione della legge regionale n. 51/2012

1. La legge regionale 29 ottobre 2012, n. 51 «Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2012) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98» è abrogata.



Art. 2.

Abrogazione di disposizioni di cui alla legge regionale n. 1/2012

1. Il comma 1, dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali), della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)», limitatamente al rifinanziamento della legge regionale n. 72 del 28 aprile 2000 (Rifinanziamento della legge regionale 21 giugno 1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo «Doman»), è abrogato.

2. Il comma 2, dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale n. 6/2011), della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

3. L'art. 44, (Costo massimo delle prestazioni), della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

4. Il comma 2, dell'art. 45 (Modifiche della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32), della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

5. L'art. 46, (Disposizioni in materia sanitaria), della l.r. 10 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 luglio 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00467

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 22.

Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 del 21 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo garantisce il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo degli immobili in disuso nei borghi antichi e nei centri storici minori, anche abbandonati o parzialmente spopolati, nonché la promozione di nuove forme di ricettività per valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio regionale rurale ed urbano, attraverso il modello abruzzese di ospitalità diffusa rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano e architettonico dal forte carattere identitario.


2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo individua, promuove, valorizza ed incentiva il modello abruzzese di ospitalità diffusa mediante il riconoscimento e la disciplina della struttura ricettiva denominata «albergo diffuso».

Art. 2.

Definizione di albergo diffuso

1. Si definisce «albergo diffuso» la struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nei borghi antichi e nei centri storici minori che nel corso del tempo sono stati oggetto di progressivo spopolamento o abbandono anche parziale da parte della popolazione originariamente residente, caratterizzata da unità abitative e da stabili con servizi comuni, quali l'ufficio di ricevimento e portineria, le sale di uso comune, l'eventuale ristorante-bar ed annessa cucina che sono dislocati in più stabili separati, purché ubicati all'interno del perimetro del borgo o centro storico.

2. Le unità abitative sono adibite a camere da letto o alloggi e dotate di arredi, attrezzature e servizi.



3. Gli stabili con i servizi e le unità abitative di un albergo diffuso possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo diffuso.

4. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dalla vigente normativa regionale e può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

Art. 3.

Interventi ed attività ammessi

1. Gli interventi di recupero e restauro conservativo degli immobili in disuso che costituiscono l'albergo diffuso devono garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui sono inseriti ed il rispetto dello stile storico, architettonico e decorativo originario che li caratterizza, esclusivamente attraverso l'impiego di materiali di finitura di recupero, al fine di ospitare il cliente in un contesto ambientale di pregio, ricco di storia e tradizioni e consentire allo stesso di vivere una esperienza autentica all'interno del borgo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'albergo diffuso è caratterizzato da uno stile riconoscibile e rispettoso dell'identità del luogo ove è situato ed è dotato di arredi tipici della cultura artigianale o agropastorale del luogo.

3. L'albergo diffuso è compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale prevista dalla vigente normativa regionale.

4. In ragione della particolarità e della valenza del contesto architettonico ove l'albergo diffuso è localizzato, che deve essere pienamente salvaguardato, nonché dell'obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del relativo tessuto sociale e urbanistico, il regolamento di cui all'articolo 7 può disciplinare deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

Art. 4.

Elementi caratterizzanti la localizzazione dell'albergo diffuso

1. Il contesto in cui è situato l'albergo diffuso è caratterizzato dalla presenza di elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo che possono essere fruiti dal turista nell'ambito del proprio soggiorno, suscettibili di valorizzazione, quali:

a) manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, come, a titolo esemplificativo, sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita pastorale o contadina;

b) presenza di strutture espositive legate alla tradizione agricola, pastorale, artigianale, manifatturiera e produttiva locale, come, a titolo esemplificativo, musei ed esposizioni;

c) presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, come, a titolo esemplificativo, laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, agrituristiche, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali.

2. I progetti relativi alla realizzazione di alberghi diffusi sono integrati da appositi programmi o proposte ospitali che documentano la presenza degli elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione di cui al comma 1, nonché gli interventi e le iniziative da intraprendere per la più ampia diffusione e conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni abruzzesi, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di escursioni, gite a tema, itinerari a carattere culturale-religioso, percorsi enogastronomici.

Art. 5.

Politiche di incentivazione alla realizzazione ed alla gestione di alberghi diffusi

1. La Regione, al fine di favorire ritorni occupazionali ed economici per la visibilità che il modello abruzzese di ospitalità diffusa assicura al territorio regionale, incentiva la realizzazione e la gestione di alberghi diffusi anche attraverso la promozione di una volontà collettiva e di una politica locale volta alla valorizzazione e animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale, attraverso iniziative tese a:

a) valorizzare, tramite la chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica, l'organizzazione di parcheggi esterni, il trattamento estetico ovvero mimetizzante delle linee aeree elettriche e telefoniche, il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e dei materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;


b) promuovere l'esistenza di un punto di informazione o accoglienza, l'organizzazione di visite guidate, l'edizione di guide o opuscoli promozionali, l'esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;

c) animare il soggiorno del turista attraverso la predisposizione di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto, l'organizzazione di eventi originali e di qualità anche legati alle tradizioni locali.

Art. 6.

Procedure

1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle desumibili dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 «Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica», in quanto compatibili.



Art. 7.

Regolamento attuativo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Regolamento attuativo dell'albergo diffuso che specifica, tra l'altro, le modalità e le caratteristiche che definiscono l'albergo diffuso in relazione al centro storico ed al borgo antico, nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.

Art. 8.

Modifica all'art. 5 della legge regionale del 15 ottobre 2012, n. 49

1. Alla lettera a), del comma 5, dell'articolo 5, della l.r. 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica all'articolo 85 della legge regionale n. 15/2004 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)») sono aggiunte, in fine, le parole «ricettività di tipo albergo diffuso».

Art. 9.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00468

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 23.

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 del 21 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME PER L'ESERCIZIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA NELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'Apicoltura), riconosce l'apicoltura come attività di interesse regionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi fissati al comma 1, è finalizzata:

a) alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio apistico regionale;

b) al riconoscimento del ruolo dell'ape in agricoltura volto a diversificare le potenzialità produttive agricole e a migliorare qualità e quantità delle produzioni vegetali;

c) al riconoscimento dell'importanza fondamentale dell'attività di impollinazione naturale per la conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali;

d) alla tutela e salvaguardia in purezza del patrimonio genetico della razza di ape autoctona italiana (*Apis mellifera ligustica spinola*) con particolare riferimento agli ecotipi locali;

e) alla promozione attraverso l'ape delle attività di monitoraggio ambientale e di difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

3. La presente legge, in particolare, ha lo scopo di:

a) disciplinare, tutelare e sviluppare il settore apistico abruzzese;

b) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura abruzzese;

c) favorire la tutela delle risorse genetiche di ceppi di api autoctone;



d) migliorare la zootecnia apistica e le relative produzioni, in un quadro di coordinamento con la vigente normativa nazionale ed europea;

e) diversificare e incrementare i redditi nell'ottica della multifunzionalità, con particolare riferimento all'ambiente e al sociale;

f) incentivare l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore apistico.

4. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli apicoltori, gli enti, le organizzazioni e le forme associate degli apicoltori ufficialmente riconosciute, al fine di individuare i fabbisogni del sistema produttivo, con particolare riguardo alle buone pratiche apistiche, alla ricerca applicata, all'innovazione tecnologica ed ai servizi relativi all'apicoltura.

5. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni degli apicoltori maggiormente rappresentative, promuove programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del settore per valorizzare le risorse zootecniche apistiche locali, per diversificare le attività agricole e per migliorare la qualità e la quantità delle produzioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 2004.

2. In particolare, si intende per:

a) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;

b) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile;

c) apicoltore professionista: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, esercitando l'attività a titolo principale;

d) arnia: il contenitore per api;

e) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

f) apiario: un insieme unitario di alveari;

g) postazione: il sito di un apiario;

h) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

3. Con il termine di «apicoltura» si intende la conduzione zootecnica delle api: è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. Sono considerati prodotti agricoli:

a) il miele;

b) la cera d'api;

c) la pappa reale o gelatina reale;

d) il polline;

e) il propoli;

f) il veleno d'api;

g) le api e le api regine;

h) l'idromele e l'aceto di miele.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla legge n. 313 del 2004, ai fini della presente legge si intende per:

a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;

c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;

d) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;

e) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;

f) apiario in stato di abbandono: apiario che, pur in presenza di prodotti e materiale apistico componenti l'alveare, presidiato o meno dalle api, risulti in evidente stato di incuria ed esposto alle azioni di saccheggio da parti di api provenienti da altri apiari. Il trattamento degli stessi è disciplinato con il regolamento di cui all'art. 17.

Art. 3.

Ricognizione degli organismi associativi tra apicoltori

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura predispose un elenco degli organismi rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica nazionale che svolgono la propria attività nel territorio della Regione Abruzzo.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'istituzione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi, fermo restando il rispetto da parte dell'amministrazione regionale della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

4. Gli organismi di cui al comma 1 e le altre strutture accreditate di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) collaborano con i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL) ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Art. 4.

Commissione apistica regionale

1. È istituita presso la Direzione competente in materia di agricoltura la Commissione apistica regionale.

2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:

a) Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;

b) Assessore regionale alla Sanità o suo delegato;

c) Assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;



d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;

e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori di cui all'art. 3;

h) un esperto in materia apistica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise di cui alla legge regionale 8 maggio 2012 n. 19 (Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale");

i) un esperto in materia apistica delle facoltà di agraria e medicina veterinaria;

j) un funzionario della Direzione competente in materia di agricoltura, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.

3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione formula altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.

4. La Commissione dura in carica cinque anni; la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito e non sono rimborsati gli oneri per le spese di viaggio.

Art. 5.

Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività

1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 30 alveari con una tolleranza del 10 per cento, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14.

2. Chiunque intende detenere e condurre alveari ai sensi dell'art. 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui all'art. 3, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.

3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.

Art. 6.

Distanze minime per gli apiari

1. Nell'ubicazione degli apiari, l'apicoltore deve attenersi alle previsioni contenute nell'art. 8 della legge n. 313 del 2004.

Art. 7.

Disciplina del nomadismo

1. La Regione riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all'agricoltura, all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.

2. La Regione disciplina, a fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del proprio patrimonio apistico, la materia del nomadismo con specifiche norme da adottarsi nell'ambito del Regolamento di attuazione di cui all'art. 17.

Art. 8.

Alimentazione delle famiglie di api

1. Ai sensi della legge n. 313/2004, art. 9, comma 4, sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Art. 9.

Elenco regionale allevatori di api regine

2. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di salute, istituisce un elenco degli allevatori di api regine di Apis mellifera ligustica spinola al fine di proteggere la biodiversità e favorire il miglioramento genetico delle api e degli ecotipi locali. Ai fini della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio apistico regionale, l'elenco dovrà includere, in altra sezione, anche tutti coloro che allevano, selezionano naturalmente o artificialmente e commercializzano razze di api non autoctone.

3. Per la tenuta dell'elenco si applicano le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 17.

Art. 10.

Zone di rispetto


1. Al fine di tutelare e promuovere il mantenimento in purezza del patrimonio genetico di Apis mellifera ligustica spinola e favorire la selezione di api regine autoctone abruzzesi, la Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine di apicoltori iscritti all'elenco di cui all'art. 9 e alle stazioni di fecondazione da essi allestite.

2. Le modalità per l'istituzione delle zone di rispetto sono disciplinate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 17.

Art. 11.

Uso di fitofarmaci

1. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su ve-



getazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di impedire ogni mortalità di insetti impollinatori e assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api.

2. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

3. Ogni moria di api per sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalata dagli apicoltori o per il tramite delle loro associazioni ai Servizi veterinari delle ASL e al Servizio fitosanitario regionale, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.

5. Con la deliberazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Art. 12.

Risorse nettariifere

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura d'intesa con quella dell'ambiente, sentiti gli Organismi di rappresentanza degli apicoltori di cui all'art. 3 e le Amministrazioni delle aree protette se interessate, redige le mappe nettariifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.

2. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le coltivazioni di essenze nettariifere, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e ricostituzione vegetale, negli interventi per la difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.

3. Gli enti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 313/2004, agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, con priorità agli apicoltori che detengono e allevano alveari sul territorio della Regione Abruzzo.

Art. 13.

Indennità compensative

1. La Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q), della legge n. 313 del 2004, può prevedere specifiche indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate al fine di potenziare la loro presenza sul territorio.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato, con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14.

Norme igienico-sanitarie

1. L'apicoltura è considerata produzione primaria come definita dalla normativa europea ed è soggetta alle prescrizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e regionali.

2. La Giunta regionale attua in via amministrativa le disposizioni di cui al comma 1 nel rispetto degli accordi e delle linee guida adottati dalla Conferenza unica Stato - Regioni, relativamente alla registrazione degli operatori.

Art. 15.

Piano apistico regionale

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura e in conformità al Documento programmatico per il settore apistico di cui all'art. 5 della legge n. 313 del 2004, previa concertazione con le associazioni degli apicoltori di cui all'art. 3, approva il piano apistico regionale per sviluppare il settore dell'apicoltura.

2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.

3. Il Piano apistico regionale, di durata triennale, è aggiornato annualmente; esso recepisce l'orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell'intero comparto apistico attraverso azioni ed interventi volti a favorire lo sviluppo e la promozione dell'apicoltura, la tutela e la salvaguardia sanitaria e genetica del patrimonio apistico regionale, il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto delle normative igienico-sanitaria, ambientali e di tutela del consumatore.

4. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa di bilancio regionale di previsione, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e l'attuazione del Piano.

Art. 16.

Finanziamenti a favore dell'apicoltura

1. Per la realizzazione di iniziative a favore dell'apicoltura, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può concorrere a sostenere gli investimenti di apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, costituiti anche in forma di società, consorzi e cooperative, che svolgono la propria attività nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. I criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo sono stabiliti nel Piano apistico regionale di cui all'art. 15.



Art. 17.

Regolamento di attuazione

1. Con il Regolamento di attuazione, da adottare, su proposta della Giunta, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità per il trattamento degli apiari in stato di abbandono di cui all'art. 2, comma 5, lett. f).

b) le modalità per lo svolgimento della pratica del nomadismo di cui all'art. 7;

c) le modalità per l'istituzione dell'elenco di cui all'art. 9;

d) modalità per l'istituzione delle zone di rispetto per l'allevamento e la stazione di fecondazione delle api regine, i confini, la loro validità temporale e ogni altro vincolo e/o elemento ritenuti utili per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 10;

e) ogni altra disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge.

Art. 18.

Sanzioni amministrative

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.

4. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 5.000,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00.

6. Gli introiti provenienti dalle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono destinati all'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dell'apicoltura.

Art. 19.

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni sanitarie della presente legge sono esercitate dai Servizi veterinari delle ASL e dai comuni competenti per territorio; le forze dell'ordine e gli enti preposti vigilano altresì sulla corretta applicazione della presente legge, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi o i reati di natura ambientale in base alle leggi vigenti.

Art. 20.

Abrogazioni

1. È abrogato il comma 2, dell'art. 15, della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis, L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale».

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Il Piano apistico di cui all'art. 15 trova copertura finanziaria con le risorse derivanti dal Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

2. Per l'anno 2013 il presente capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

3. Per gli anni successivi al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della l.r. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Capo II


ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 22.

Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2

1. Il comma 7, dell'art. 17, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)» è sostituito dal seguente:

«7. La competente Direzione della Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012. Il contributo individuale è computato in relazione ai periodi di forzosa inattività dei predetti natanti causata dalle problematiche dell'insabbiamento dei fondali portuali, ed è proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio delle stesse Unità nell'arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e il 31/5/2013.»



Art. 23.

Modifiche alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6

1. Il comma 1, dell'art. 3 bis, della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo" è sostituito dal seguente:

«1. Tenuto conto del persistente stato di precarietà dei fondali del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio, è autorizzato in via straordinaria il trasferimento di € 56.000,00 alla Provincia di Pescara per l'adozione di misure urgenti e necessarie a consentire alle unità di pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare l'attività di prelievo ittico in condizioni di maggiore sicurezza.»

2. Dopo il comma 1, dell'art. 3 bis, della l.r. 11 marzo 2013, n. 6 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per favorire il nuovo start - up delle attività aziendali in relazione alla ripresa delle attività di pesca nel Porto di Pescara, è autorizzata la concessione di un contributo di € 20.000,00 a favore della Società Cooperativa «Nuovo progresso società cooperativa» con sede in Pescara. Per la concessione del contributo, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico assicura il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).»

Art. 24.

Abrogazione della L.R. 5 giugno 2013, n. 13

1. La legge regionale 5 giugno 2013, n. 13 recante «Modifica al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)» e modifica al comma 1, dell'art. 3-bis, della L.R. 11 marzo 2013, n. 6 recante «Misure urgenti per lo sviluppo dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo» è abrogata.

Art. 25.

Intervento straordinario in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo

1. Al fine di salvaguardare le attività svolte dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, la Regione concede alla medesima Associazione per l'anno 2013 un contributo straordinario pari a Euro 490.000,00 da destinare al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione delle attività relative all'anno 2011.

2. All'intervento di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento già iscritto sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400, denominato «Contributi regionali all'Asso-

ciazione Regionale allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame», del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Art. 26.

Modifiche alla L.R. 28 maggio 2013, n. 12

1. L'art. 7, della L.R. 28 maggio 2013, n. 12 recante «Modifiche all'art. 7 della L.R. n. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. n. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. n. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico» è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Contributo straordinario all'Associazione CIAPI e alla fondazione CIAPI).

1. Al fine di sopperire a parte delle passività pregresse, nonché per le funzioni di supporto alle province, all'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI è concesso, per il solo anno 2013, un contributo straordinario rispettivamente di euro 500.000,00 e euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento di € 500.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 11.01.003 - 51611 denominato «Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e servizi all'impiego - L.R. 2 novembre 1994, n. 74» e con lo stanziamento di € 50.000,00 iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 11.01.003 - 51609.1 denominato «Contributo straordinario alla Fondazione CIAPI per spese di funzionamento.»

2. Dopo l'art. 7, della L.R. 12/2013 è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Interventi straordinari in favore dei centri di ricerca regionali). — 1. Al fine di salvaguardare le attività e i livelli occupazionali dei centri di ricerca regionali, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per l'anno 2013 di Euro 715.000,00 per il finanziamento dei progetti di ricerca degli anni 2012 e 2013.

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare il contributo straordinario di cui al comma 1, ripartendo le risorse in modo tale da garantire il completamento dei progetti di ricerca già avviati nel corso dell'esercizio finanziario 2012, attribuendo risorse per Euro 400.000,00 a favore del COTIR, Euro 280.000,00 a favore del CRAB ed Euro 35.000,00 a favore del CRIVEA.»

Art. 27.

Sostituzione della tabella di cui all'allegato 3 alla L.R. 2/2013

1. La tabella di cui all'«Allegato 3», dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della



Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013» è sostituita dalla tabella denominata «Allegato 3» della presente legge.

Art. 28.

Variatione al bilancio di previsione 2013

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015» sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel «Prospetto A» di variazione allegato alla presente legge.

Art. 29.

Modifiche agli articoli 15-ter e 15-quater della Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 143

1. All'art. 15 ter, comma 6, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) le parole «entro il termine perentorio del 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013».

2. All'art. 15-quater, comma 3, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 le parole «entro il termine perentorio del 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dall'insediamento.» 3. All'art. 15 quater, comma 7, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 le parole «entro il termine perentorio del 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dall'insediamento.»

Art. 30.

Disposizioni straordinarie per i progetti pilota di cui all'art. 48 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95

1. Per l'esercizio finanziario 2013, la maggiore assegnazione, pari ad € 143.008,28, riconosciuta in favore della Regione Abruzzo per l'annualità 2010 inerente le risorse finanziarie del «Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali» di cui all'art. 5, della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane), derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all'art. 48 della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95.

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68

1. Al comma 5, dell'art. 21, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, recante «Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di

funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti», le parole del secondo periodo «dell'adozione» sono sostituite dalle parole «della presentazione».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Entrata in Vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

CHIODI

(*Omissis*).

13R00469

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 24.

Modifiche all'art. 33 della L.R. 28.12.2012, n. 68, modificate alla L.R. 10.8.2010, n. 40 alla L.R. 21.10.2011, n. 36, alla L.R. 28.5.2013, n. 12, e alla L.R. 16.9.1998, n. 86.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 del 21 agosto 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68

1. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 «Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti», le parole «30 maggio 2013» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2013».



2. Dopo il comma 12 dell'art. 33 della legge regionale n. 68/2012 è aggiunto il seguente:

«12-bis. La regione recepisce ed attua il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 25
della legge regionale n. 40/2010*

1. Al comma 1, dell'art. 25, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 «Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari», prima delle parole «Qualora il consigliere» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis», ed in fine, dopo le parole «relativo al nuovo mandato» sono aggiunte le seguenti: «e del coefficiente di riduzione corrispondente all'età anagrafica al momento della cessazione dalla carica».

2. Dopo il comma 1, dell'art. 25, della legge regionale n. 40/2010 è inserito il seguente:

«1-bis. Il consigliere cessato dal mandato che rientri a far parte del consiglio regionale o sia nominato componente della giunta regionale può richiedere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei contributi di cui al presente comma, alla cessazione del mandato, l'assegno vitalizio è ripristinato nella misura percepita prima dell'assunzione del nuovo mandato.».

Art. 3.

*Abrogazione di disposizioni
di cui alla legge regionale n. 40/2010*

1. Sono abrogati con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge il comma 2 dell'art. 5 e l'art. 23 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

Art. 4.

*Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 36/2011*

1. Al comma 3, dell'art. 1, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 «Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi, nonché per i titolari di assegno vitalizio, l'ammontare mensile del vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull'intera indennità mensile consiliare sommata al 50 per cento dell'indennità mensile

di funzione massima vigenti al 1° aprile 2013 nelle seguenti misure: 30 per cento con cinque anni di contribuzione con l'incremento di tre punti percentuale per ogni anno di contribuzione e fino al 63 per cento».

2. Alla lettera g), del comma 2, dell'art. 1, della legge regionale n. 36/2011, le parole «gli articoli da 20 a 24» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 20, 21, 22, 24».

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale
28 maggio 2013, n. 12*

1. Al comma 3, dell'art. 4, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, «Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 15/2003, integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del CO-TIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del servizio cooperazione territoriale IPA Adriatico», le parole «di nuova istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «04.02.001-152426».

2. Alla lettera b), del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, la parola «spesa» è sostituita dalla seguente: «entrata».

3. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, le parole «di nuova istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «04.02.001-152426».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 28 della legge regionale
16 settembre 1998, n. 86*

1. Il comma 1, dell'art. 28, della legge regionale n. 86 del 16 settembre 1998 «Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo» è sostituito dal seguente:

«1. I corsi relativi alle attività formative, di cui alla presente legge, sono inseriti nel Piano annuale regionale della formazione professionale, sono istituiti dalla giunta regionale ed organizzati e svolti dal collegio regionale delle guide alpine che si avvale della collaborazione del Centro regionale di F.P. di Sulmona - Scuola per le professioni della montagna - di cui alla legge regionale 6 dicembre 1990, n. 94. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla giunta regionale su proposta del collegio regionale delle guide alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.».



Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00470

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 25.

Modifica dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 del 21 agosto 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18

1. All'art. 8, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18, recante «Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione», dopo le parole «cessazione dell'incarico del proponente» sono aggiunte le seguenti: «, salvo conferma del subentrante».

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17

1. I commi 3 e 4, dell'art. 8, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) sono sostituiti dai seguenti:

«3. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti la Giunta regionale, sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista, adibiti alla guida dell'automezzo assegnato in uso esclusivo. Deve essere utilizzato prioritariamente personale dipendente regionale con profilo

professionale di autista. In caso di carenza si può ricorrere alla posizione di comando, con le modalità di cui all'art. 4, a personale in possesso dei requisiti previsti per la guida degli automezzi di cui sopra. Nel rispetto dei canoni di sicurezza e per assicurare il recupero psicofisico del dipendente, ogni autista è a disposizione per l'utilizzo dell'automezzo per un massimo di quindici giorni ogni mese. Per il restante periodo mensile presta servizio presso la segreteria dell'organo fruente o presso il servizio di appartenenza, nel rispetto del normale orario di lavoro e senza effettuare prestazioni di lavoro straordinario. In tale periodo devono essere fruiti tutti i riposi compensativi eventualmente spettanti. All'assegnazione si provvede con provvedimento del dirigente della struttura preposta al personale, ferma restando la titolarità del posto nella struttura di provenienza.

4. Ad ogni autista, in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione, è corrisposta per la durata dell'incarico, un'indennità onnicomprensiva annua da corrispondersi in rate mensili, nonché un compenso che nell'entità è riconducibile all'istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. L'importo della stessa è oggetto di contrattazione sindacale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del principio di contenimento della spesa. Sono altresì assicurate l'indennità di disagio chilometrica da stabilire in sede di contrattazione ed il rimborso delle spese sostenute in sede di missione ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti».

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme contrattuali, istituisce con proprio regolamento il ruolo degli autisti in servizio presso la Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento disciplina le modalità ed i criteri di accesso al ruolo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla prossima legislatura e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00471



LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 26.

Valorizzazione del Turismo naturista.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 79 del 21 agosto 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Si definisce naturismo un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.

Art. 2.

Finalità del naturismo

1. Il naturismo si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore. Un naturista ha una vita sana, si alimenta con prodotti naturali, pratica attività sportiva all'aria aperta e il suo stare nudo ha una componente sociale che si realizza, quando possibile, in spazi privati e pubblici.

Art. 3.

Competenze della Regione

1. La Regione Abruzzo, entro i limiti posti dallo Statuto e nel rispetto dei principi generali della Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il naturismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.

2. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'art. 1, promuove l'individuazione di aree libere da destinare alla pratica del naturismo.

Art. 4.

Aree pubbliche destinate al naturismo

1. I comuni ed i competenti enti, anche in accordo tra loro, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano e destinano spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla libera pratica

del naturismo, a cominciare da quelli in cui tale pratica è già consuetudine. Ogni comune ha la facoltà di ampliare nel tempo le zone già indicate e di trovare nuovi siti da destinare alla pratica naturista.

2. Ferme restando le aree pubbliche già destinate al naturismo per le quali continuano ad applicarsi le vigenti norme, nelle aree pubbliche destinate al naturismo possono essere costruiti, nel rispetto della normativa in materia, semplici infrastrutture o servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, senza impatto ambientale, rispettosi dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici ed ambientali esistenti.

3. Le aree pubbliche destinate al naturismo, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, nella misura non superiore al 50%, possono essere concesse a privati, associazioni ed organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione, eventualmente applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.

4. Nelle aree di cui al comma 3, nel caso di concessioni ad associazioni di settore, il canone è adeguato allo scopo sociale e all'eventuale assenza di attività commerciale; nel caso di concessione ad organizzazioni commerciali, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori. In ogni caso è garantita la possibilità di attrezzare l'area in modo da consentirne il miglior funzionamento e la fruizione.

5. Il comune controlla l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revoca la concessione o la licenza.

6. Trascorso il termine di cui al comma 1, nel caso in cui i comuni o gli altri enti competenti non abbiano provveduto ad individuare e destinare le previste aree alla pratica del naturismo, le organizzazioni, le associazioni, le società o altri soggetti portatori di interesse pubblico possono chiedere all'ente competente l'autorizzazione ad adibire delle aree alla pratica del naturismo, in relazione alla loro passata ed abituale frequentazione naturista o alla forte vocazione ad essa. L'amministrazione provvede alla richiesta con atto scritto e motivato, entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego l'amministrazione si impegna attivamente ad individuare e destinare aree alternative rispetto a quelle individuate dai soggetti richiedenti.

Art. 5.


Aree private destinate al naturismo

1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, si attengono, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle altre leggi vigenti in materia di turismo e ai vincoli vigenti nella zona su cui insiste la struttura.

Art. 6.

Vigilanza delle strutture

2. I gestori delle strutture destinate al naturismo, siano esse aree pubbliche o private, vigilano sulla loro corretta fruizione, utilizzando allo scopo tutti i mezzi che la legge mette loro a disposizione.



Art. 7.

Delimitazione e segnalazione delle aree

1. I limiti delle aree e delle strutture destinate alla pratica naturista sono resi evidenti solo ed esclusivamente mediante semplici cartelli, indicanti l'inizio della zona naturista.

Art. 8.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 2013

CHIODI

13R00472

REGIONE SICILIA

LEGGE 7 agosto 2013, n. 14.

Disposizioni in materia di proroghe.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 37 del 9 agosto 2013 (n. 22))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroghe di contratti a tempo determinato del personale dell'Amministrazione regionale

1. All'art. 36, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole '31 luglio 2013' sono sostituite dalle seguenti '31 dicembre 2013'.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 11.525 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1003 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Prosecuzione di contratti a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili

1. All'articolo 37, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole '31 luglio 2013' sono sostituite dalle seguenti '31 dicembre 2013'.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 85.589 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1002 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. All'art. 37, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole '31 luglio 2013' sono sostituite dalle seguenti '31 dicembre 2013'.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 362 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli Enti parco, delle Camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP


1. All'art. 38, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le parole '31 luglio 2013' sono sostituite dalle seguenti '31 dicembre 2013'.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata in favore degli Enti parco, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 134 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 2013.

CROCETTA

*L'Assessore regionale
per l'economia*
BIANCHI

(*Omissis*).

13R00461

LEGGE 13 agosto 2013, n. 15.

Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le misure del POR 2000/2006.

(*Publicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 38 del 16 agosto 2013*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 45
della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9*

1. All'art. 45, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, la cifra "50" è sostituita dalla parola "novanta".

2. All'art. 45 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 si applica a tutte le misure del POR 2000/2006".

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al rispetto della normativa di settore dell'Unione europea e alla positiva definizione della relativa procedura autorizzativa.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 agosto 2013.


CROCETTA

*L'Assessore regionale
per le attività produttive*
VANCHERI

*L'Assessore regionale
per l'economia*
BIANCHI

*L'Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro*
BONAFEDE

13R00462





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 1 0 1 9 *

€ 4,00

